



2

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

PROCURA DELLA PREPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

Provvedimento congiunto recante "Misure organizzative e linee guida per la trattazione dei procedimenti civili e penali minorili e per l'accesso del pubblico nei locali del *Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria* e della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria*, applicabili a far data dal giorno 12.05.2020 e sino al termine di durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19".

Il Presidente f.f. e il Procuratore della Repubblica f.f.

premesse che:

- A. l'art. 83 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (recante "Misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"), convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 (in vigore dal 30.4.2020), e poi ulteriormente modificato dal Decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28 (in vigore dall'1.5.2020), ha previsto (ai commi 1 e 2) il differimento urgente delle udienze e la sospensione dei termini nei procedimenti penali e civili, a decorrere dal 9 marzo e sino al 12 maggio 2020, con le eccezioni previste al successivo comma 3, e cioè:
- a) delle cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, procedimenti in cui è urgente ed indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona; delle cause relative alla tutela di minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o affinità; dei procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; dei procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione e di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori, e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e di salute; dei procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978 n. 833; dei procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978 n. 194, dei procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; dei procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione Europea; dei procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile, dei procedimenti elettorali di cui agli articoli 22, 23 e 24 del decreto legislativo 1 settembre 2011 n. 150 e, in genere, di tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso la dichiarazione d'urgenza è fatta dal Capo dell'Ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce





alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;

b) dei procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, o dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare, dei procedimenti nei quali nel periodo di sospensione o nei sei mesi successivi scadono i termini di cui all'art. 304, comma 6, del codice di procedura penale, dei procedimenti per la consegna di un imputato o di un condannato all'estero ai sensi della legge 22 aprile 2005, n. 69, procedimenti di estradizione per l'estero di cui al capo I del titolo II del libro XI del *codice di procedura penale*, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o è pendente la richiesta di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresì i seguenti:

- 1) procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'art. 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
- 2) procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza;
- 3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
- 4) procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'art. 392 c.p.p. (in tali casi, la dichiarazione d'urgenza è fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con procedimento motivato e non impugnabile);

B. ai sensi dell'art. 83, comma 6 del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modifiche dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, nella formulazione risultante a seguito delle modifiche introdotte dal *Decreto-legge* 30 aprile 2020 n. 28, per contrastare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria, per il periodo compreso tra il 12 maggio e il 31 luglio 2020, i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorità regionale sanitaria (per il tramite del Presidente della Regione), e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e le prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte di Cassazione e dalla Procura Generale presso la Corte di Cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte di Appello e con il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello dei rispettivi distretti;

C. ai sensi dell'art. 83, comma 7 (*ut supra* modificato), per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

- a) la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgere attività urgenti;
- b) la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'art. 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;



- c) la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonché l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
 - d) l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
 - e) la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'art. 472 comma 3, c.p.p. , di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'art. 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
 - f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi da difensori e dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, mediante collegamenti da remoto individuati e regolati individuati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel presente verbale;
 - g) la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 31 luglio 2020, con le eccezioni indicate nel comma 3;
 - h) lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice;
 - h bis) lo svolgimento dell'attività degli ausiliari del giudice con collegamenti da remoto tali da salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti;
- D. l'art. 83, comma 12, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato) ha previsto che, ferma l'applicazione dell'art. 472 comma terzo del codice di procedura penale (porte chiuse per ragioni di pubblica igiene), dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, la partecipazione a distanza a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante video conferenze o con collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della Giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 146 bis delle norme di attuazione , di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- E. che, ai sensi dell'art. 83, comma 12-bis, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato), "fermo quanto previsto dall'art. 12, dal 9 marzo al 31 luglio 2020, le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza



avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione, giorno, ora e modalità del collegamento. I difensori attestano l'identità dei soggetti assistiti, i quali se liberi o sottoposti a misure cautelari diverse dalla custodia in carcere, partecipano all'udienza solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. In caso di custodia dell'arrestato o fermato in uno dei luoghi previsti dall'art. 284, comma 1, del codice di procedura penale, la persona arrestata o fermata e il difensore possono partecipare all'udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio di polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile. In tal caso, l'identità della persona arrestata o fermata è attestata dall'ufficiale di polizia giudiziaria presente. L'ausiliario del giudice partecipa all'udienza dall'ufficio giudiziario e dà atto nel verbale d'udienza delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'art. 137 comma 2, del codice di procedura penale, o di vistarli ai sensi dell'art. 483, comma 1, del codice di procedura penale. Fermo quanto previsto dall'art. 12, le disposizioni del presente comma non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle in cui devono essere esaminati testimoni, consulenti o periti";

- F. l'art. 83, comma 11, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato), prevede che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, negli uffici che hanno la disponibilità del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalità previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalità previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
- G. l'art. 83, comma 12-quater, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato) prevede che dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus COVID-19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le persone chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi

riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo ove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale da' atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate, delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale, ai sensi dell'articolo 137, comma 2, del codice di procedura penale;

- H. l'art. 83, comma 12-quater.1, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato) prevede che, sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare, presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, è autorizzato il deposito con modalità telematica di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. Il deposito degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al primo periodo. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici;
- L. l'art. 83, comma 12-quater.2, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato), prevede che sino al 31 luglio 2020, con uno o più decreti del Ministro della giustizia non aventi natura regolamentare presso ciascun ufficio del pubblico ministero che ne faccia richiesta a norma del terzo periodo, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati a comunicare agli uffici del pubblico ministero atti e documenti in modalità telematica, secondo le disposizioni stabilite con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, anche in deroga alle previsioni del decreto emanato ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24. La comunicazione di cui al periodo che precede si intende eseguita al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento direttoriale di cui al periodo che precede. I decreti di cui al primo periodo sono adottati su richiesta degli uffici del pubblico ministero, previo accertamento da parte del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia della funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici;
- I. ai sensi dell'art. 83, comma 12-quinquies, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato), dal 9 marzo al 31 luglio 2020, nei procedimenti civili e penali non sospesi, le deliberazioni in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componenti da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento è depositato in

cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto;

- M. l'art. 83, comma 13, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato) prevede che le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonché dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 94, sono effettuate attraverso il *Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali* ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia;
- N. l'art. 83, comma 14, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato) prevede che le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio;
- O. l'art. 83, comma 15, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato), prevede che tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del *Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali* per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessità di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- P. con D.D.G. del D.G.S.I.A. del 20 marzo 2020, sono state fornite indicazioni circa i collegamenti da remoto per lo svolgimento delle udienze civili e delle udienze penali, come previsto dall'art. 2, commi 2, lett. f), e 7, del D.L. 8 marzo 2020 n. 11, nonché, in quanto compatibili, per i collegamenti previsti dall'art. 2, comma ottavo, del medesimo decreto legge;
- Q. con delibera n. 186/VV/2020 del 26.3.2020, il *Consiglio superiore della Magistratura* ha dettato delle linee guida per l'emergenza epidemiologica Covid-19, segnalando la necessità di privilegiare l'utilizzazione di mezzi di comunicazione e interlocuzione da remoto e invitando i dirigenti a favorire la stipula di protocolli con i *Consigli dell'ordine degli avvocati* e le *camere penali* locali, sì da individuare modalità condivise di partecipazione da remoto dei soggetti del processo;
- R. con la medesima delibera il *Consiglio superiore della Magistratura* ha raccomandato ai dirigenti di " *valutare ..la possibilità di adottare protocolli interni tra uffici giudicanti ed uffici requirenti ovvero prassi concordate tra detti uffici con riguardo alla trasmissione degli atti urgenti, prevedendo che tali protocolli o prassi potranno prevedere che tali atti urgenti – redatti e sottoscritti secondo forme ordinarie e con sottoscrizione autografa – siano portati a conoscenza dell'ufficio cui sono diretti mediante trasmissione con modalità telematiche (posta elettronica) di una copia dell'atto in formato pdf o jpg munita della*



sottoscrizione del magistrato , ovvero di una copia per immagine in formato pdf o jpg , fermo restando che l'originale del provvedimento dovrà essere custodito dal suo autore ed inserito nel fascicolo cartaceo appena possibile”;

- S. con delibera n.186/VV/2020 dell'1 aprile 2020, il *Consiglio Superiore della Magistratura* ha integrato le *linee guida* sopra indicate, fornendo specifiche indicazioni per la gestione delle udienze civili tramite collegamento da remoto presso il *Tribunale per i minorenni*;
- T. è stato siglato, altresì, un *protocollo distrettuale* per la trattazione delle udienze di cui all'art. 83, comma 12, del decreto legge n. 18 del 17.3.2020, al quale si rimanda per ogni ulteriore attività non disciplinata dal presente documento;
- U. si è valutato il documento di prevenzione elaborato dalla ditta Forgest, responsabile della sicurezza sanitaria e dei luoghi di lavoro per il *Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria* e la documentazione relativa alla sicurezza sanitaria e dei luoghi di lavoro per la *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria*, ai fini della declinazione delle misure organizzative di cui al presente provvedimento all'interno dei luoghi di lavoro e di servizio, sulla base del complesso dei rischi valutati e in considerazione delle diverse attività che si svolgono nei locali in cui hanno sede questi uffici giudiziari;
- V. il Capo del *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia* ha emanato, in data 28.04.2020, prot. 28/04/2020.0000584.E una comunicazione recante “*aggiornamento indicazioni per gli uffici giudiziari circa la prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus: informazioni su decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020*”, il cui Allegato 6 consiste nel “*Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali*” del 24 aprile 2020;
- Z. Il Capo del *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia* ha emanato, in data 02.05.2020, la circolare prot. m_dg.DOG.02/05/2020.0070897.U, recante “*prevenzione della diffusione del contagio da coronavirus – informazioni riassuntive su attività svolte e prime direttive di organizzazione per avvio c.d. “fase due”*”, in cui, tra l'altro si forniscono indicazioni “*Verso il progressivo ampliamento della ripresa dell'attività giudiziaria*” (§ 2, pp. 5-6), nonché direttive e raccomandazioni sui temi delle “*misure organizzative, logistica degli spazi della fase emergenziale*” [§ 3., pp. 7-8, spec. su: *Misure organizzative di contenimento dell'afflusso di utenza esterna, sub lett. a); Misure organizzative di contenimento del flusso di persone, sub lett b); Misure organizzative di carattere logistico: gestione degli spazi lavorativi, delle aule e dei luoghi di transito, sub lett. c)*], delle “*misure organizzative del personale – il lavoro agile emergenziale nella fase due*” (§ 4, pp. 8-11), delle “*misure in tema di digitalizzazione del processo e dei procedimenti amministrativi di competenza degli uffici giudiziari*” (§ 5., pp. 11-14), di “*Igiene luoghi di lavoro, acquisti di materiale igienico sanitario e altri strumenti di sicurezza degli ambienti*” (§ 6, pp. 14-16), di “*rapporti con la rappresentanze sindacali*” (§ 7., p. 16);
- Z-bis. Il Direttore Generale della *Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia*, con nota prot. 10/03/2020.0000353.E, ha emanato *Indicazioni*



operative per l'accesso remoto ai sistemi di cui alla precedente "Direttiva recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica attraverso l'adozione di modalità di lavoro agile" (Rif. Prot. DOG 46076.U del 04.03.2020), indicando i sistemi informativi utilizzabili, in sicurezza, dai dipendenti, previamente autorizzati, nonché i requisiti indispensabili per l'accesso remoto a tali sistemi informativi;

Z.ter. Il Direttore Generale della *Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia*, con nota prot. 27/03/2020.0000466.E ha reso indicazioni sull'offerta formativa per il personale amministrativo in ambiente *e-learning*, anche attraverso il portale accessibile al link <https://e-learning.giustizia.it>, pure al fine dell'integrazione della componente formativa nei progetti individuali di lavoro in modalità agile;

Z-quater. Il dirigente dell'Ufficio IV – *Gestione del personale della Direzione Generale del Personale e della Formazione del Ministero della Giustizia*, con nota prot. 24/04/2020.0002409.E, ribadiva, tra l'altro, la finalità al fine di continuare a contenere la mobilità sul territorio nazionale, limitando - per quanto possibile - la presenza dei dipendenti pubblici negli Uffici e il loro spostamento;

Z-quinquies. Le *Camere penali calabresi* hanno emanato un documento in merito alle modalità di svolgimento dei procedimenti nella presente fase emergenziale, datato 20.04.2020 (di complessive sei pagine), diramato a questi Uffici dalla *Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria*, con nota prot. 22/04/2020.0000569.E;

Z-sexies. Lo *Staff distrettuale per la redazione del programma di lavoro domiciliare per prestazioni da rendere in forma agile*, ha da ultimo comunicato il Documento n. 3.3.3 in data 03.04.2020, quale risultato di un continuo *work in progress*, sulla base delle successive normative e delle disposizioni ministeriali stratificatesi con riferimento alla materia organizzativa;

Z-septies. Per l'ufficio giudiziario della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, il documento organizzativo dell'attività giudiziaria attualmente vigente è stato emanato in data 23.07.2018;

Z-octies. Del presente provvedimento organizzativo sarà data comunicazione integrale al *Prefetto di Reggio Calabria*, anche al fine di consentire a tale Autorità il monitoraggio delle misure quivi previste ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 ("Esecuzione e monitoraggio delle misure"), comma 1, del d.P.C.M. 26 aprile 2020 (pubblicato nella G.U. n. 108 del 27.04.2020), recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

e considerato che:

AA. occorre, pertanto, regolamentare anche lo svolgimento delle udienze penali e civili minorili non soggette a rinvio d'ufficio, pure in attuazione del protocollo distrettuale sopra indicato, con un provvedimento congiunto dei capi degli Uffici del *Tribunale per i Minorenni di*



Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria;

- BB. con la consultazione del *Magistrato di riferimento per l'Informatica del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, dott. Sebastiano Finocchiaro;
- CC. dato atto che il ruolo di *Magistrato di riferimento per l'Informatica della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* è attualmente svolto dal Dott. Angelo Gaglioti;
- DD. d'intesa con il *Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria* ed il *Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria*, ai quali è stato preventivamente sottoposto (in data 04.05.2020, prot. n. 458/20 del *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e prot. n. 616/20 della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria*) il testo del documento adottando - per eventuali osservazioni;
- EE. sentite le *rappresentanze sindacali di categoria*, mediante preventiva sottoposizione (in data 04.05.2020) - per eventuali osservazioni - del testo scritto del documento adottando, per il tramite della *Corte di Appello di Reggio Calabria e della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria* (con richiesta in tal senso avanzata nel messaggio PEC, assunto a prot. n. 414/2020.U del 04.05.2020 del *Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria*);
- FF. sentita l'autorità sanitaria regionale (tramite il *Presidente della Giunta della Regione Calabria*), mediante preventiva sottoposizione (in data 04.05.2020, prot. n. 458/20 del *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e prot. n. 616/20 della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria*) - per eventuali osservazioni - del testo scritto del documento adottando;
- GG. sentiti i *Consigli degli Ordini degli Avvocati di Reggio Calabria, Locri e Palmi*, trattandosi di dettare misure organizzative per due Uffici giudiziari di competenza territoriale distrettuale, tramite preventiva sottoposizione (in data 04.05.2020, prot. n. 458/20 del *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e prot. n. 616/20 della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria*) - per eventuali osservazioni - del testo scritto del documento adottando;
- HH. dato atto che le posizioni di *dirigente amministrativo* negli Uffici del *Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria* e negli Uffici della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria*, non sono previste nella dotazione organica;
- II. dato atto che il *Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria*, a mezzo e-mail del 08.05.2020 ore 13:24, spedita dal *Consigliere Segretario* Avv. Giuseppina Quattrone, ha fatto pervenire osservazioni "*In riferimento alle udienze penali*", proponendo "*di stabilire un termine entro cui va fatta la segnalazione di urgenza ed un termine entro cui deve essere comunicata la decisione del giudice sull'urgenza e quindi sulla celebrazione (o meno) del processo*", mentre, invece, le ulteriori Autorità e soggetti di cui alle superiori lettere DD -



EE – FF – GG non hanno fatto pervenire riscontro sul documento adottando *ut supra* rispettivamente sottoposto loro per osservazioni;

LL. dato atto che, rispetto al testo già trasmesso *ut supra* alle precedenti lettere da DD a II, si sono apportate in sede finale di adozione marginali specificazioni – quanto alle indagini preliminari – e modifiche, pure al fine di tener conto delle osservazioni *ut supra* ricevute, coordinare le disposizioni del provvedimento, e, principalmente, a integrare successive indicazioni ricevute da questi uffici giudiziari nelle more, e tra l'altro della Circolare del *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia* recante "*epidemia da COVID-19- Misure per la prevenzione della diffusione del contagio da Coronavirus. Fase 2: acquisti e procedure di igienizzazione dei locali*" (assunta a prot. m_dg.DOG.02/05/2020.0070896.U), della comunicazione della *Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia* (assunta a prot. 14955.U in data 04.05.2020), della Direttiva nr. 3/2020 del *Ministro per la Pubblica Amministrazione* (diramata con nota del *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi del Ministero della Giustizia* assunta a prot. nr. 72638 del 05.05.2020), nonché della nota recante *Ulteriori indicazioni operative per l'accesso remoto ai sistemi della Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia* (assunta a prot. 15361.U in data 06.05.2020);

P.Q.M.

Così dispongono:

E' adottato il documento organizzativo di cui all'art. 83, commi 6 ss., del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e ss.mm.ii., valevole per gli uffici del *Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria* e della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria*.

Le disposizioni del presente provvedimento organizzativo (preceduto dalle *Premesse* di cui alle superiori lettere da A a Z-octies, e dai *Considerato* di cui alle superiori lettere AA a BB, che formano parte integrante ed essenziale del provvedimento, e sono da intendersi integralmente riportate e trascritte nel successivo articolato, unitamente alle *osservazioni procedurali* di cui alle superiori lettere da CC a LL), constano di numero tre articoli; ad esso sono allegati numero cinque documenti (*Allegati A-B-C-D-E*, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento organizzativo, e sono da intendersi integralmente riportati e trascritti nel corpo dell'articolato dispositivo); tale articolato è preceduto (per comodità espositiva e di consultazione) da un *Indice-Sommario*.

Indice-Sommario:

1.	Disposizioni di carattere generale per prevenire il rischio di contagio	13
1.1.	Misure di precauzione e di igiene all'atto della richiesta di accesso all'edificio.	13
1.1.1.	Mascherina e guanti monouso.	13



1.1.2.	Mezzi detergenti e <i>dispenser</i> .	14
1.1.3.	Richiesta di accesso all'edificio.	14
1.1.4.	Postazioni di lavoro, spazi di lavoro e orari di lavoro.	14
1.1.5.	Lavoro agile.	15
1.1.6.	Informazione all'atto della richiesta di accesso all'edificio.	16
1.1.7.	Misure di pulizia e di sanificazione.	16
1.1.8.	Controllo della temperatura corporea.	17
1.1.9.	Accesso all'edificio da parte di lavoratori già positivi al virus Covid-19.	18
1.1.10.	Collaborazione con l'Autorità sanitaria.	18
1.1.11.	Accesso all'edificio da parte di fornitori esterni.	18
1.1.12.	Ditte appaltatrici dei servizi di pulizia e di sorveglianza e altre aziende terze appaltatrici.	19
1.1.13.	Precauzioni igieniche personali.	19
1.1.14.	Gestione di una persona sintomatica all'interno di questi uffici giudiziari.	20
1.1.15.	Sorveglianza sanitaria, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.	20
1.1.16.	Formazione del personale.	21
1.2.	Prenotazione, scaglionamento e contingentamento degli accessi.	21
1.3.	Attività di udienza.	22
1.3.1.	Settore Penale.	22
1.3.1.1.	Discipline di dettaglio per le attività di udienza del settore penale.	23
1.3.1.1.1.	Fase delle indagini preliminari.	23
1.3.1.1.2.	Udienze di convalida dell'arresto e del fermo davanti al gip ed interrogatori di garanzia. Istanze di revoca e sostituzione misure cautelari.	24
1.3.1.1.3.	Tribunale del riesame e dell'appello cautelare.	26
1.3.1.1.4.	Processi penali dibattimentali, udienza preliminare e udienze di sorveglianza da trattarsi ai sensi dell'art. 83, comma 12, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (e ss.mm.ii).	27
1.3.2.	Settore Civile.	28
1.3.3.	Deposito di provvedimenti.	32



g

1.3.3.1.	Per i procedimenti penali <i>de libertate</i> di competenza del G.I.P. e/o del G.U.P. (ex art. 299 c.p.p.), per tutte le richieste di convalida/proroga delle intercettazioni e, in generale, per tutti i procedimenti urgenti G.I.P. e/o G.U.P. che non richiedano celebrazione di udienza.	32
1.3.3.2.	Per il deposito delle ordinanze cautelari del Tribunale del riesame o dell'appello, dopo la celebrazione dell'udienza ex artt. 309/310 c.p.p., e per i procedimenti <i>de libertate</i> del Tribunale dibattimentale o per quelli urgenti relativi alle modifiche dei programmi di sospensione del processo e messa alla prova degli imputati minorenni.....	32
1.3.3.3.	Per i procedimenti civili urgenti, a seguito della sessione di camera di consiglio in video-conferenza (piattaforma <i>Microsoft Teams</i>) o tele-conferenza, secondo la turnazione tabellare.	33
2.	Revisioni, modifiche e aggiornamenti del presente provvedimento.	33
2.1.	Casi di revisione, aggiornamento e/o modificazione.....	33
2.2.	Revisione, aggiornamento e/o modificazione su segnalazione degli stakeholders.	33
3.	Disposizioni procedurali sulla pubblicazione, l'affissione e le comunicazioni del presente provvedimento organizzativo.	33
3.1.	Disposizioni sull'iter del procedimento successivo all'adozione del presente provvedimento organizzativo.	33
3.2.	Pubblicazione su siti web istituzionali.	34
3.3.	Affissione.....	34
3.4.	Comunicazioni.....	34
3.4.1.	Destinatari, tempi e modalità delle comunicazioni.	34
3.4.2.	Prova delle comunicazioni.	35
ALLEGATI		36
Allegato A – Informativa da pubblicare mediante affissione.		36
Allegato B - Modulo di informativa sulla privacy (pubblicato mediante affissione nella postazione di accesso sito al piano terra, e in altri punti facilmente accessibili e visibili dell'edificio sito in Via Marsala nr. 13, di Reggio Calabria).....		37
Allegato C – Modulo per le dichiarazioni da rilasciare all'atto della richiesta di ingresso all'edificio da parte di soggetti che non siano lavoratori dipendenti degli Uffici in intestazione (con annessa Informativa sulla privacy).		39
Allegato D - Modulo di verbale per il controllo della temperatura corporea >37.5° C (con annessa informativa sulla privacy).....		41
Allegato E - Provvedimento di designazione dei responsabili per il trattamento di dati personali (anche sensibili).		44



1. Disposizioni di carattere generale per prevenire il rischio di contagio

1.1. Misure di precauzione e di igiene all'atto della richiesta di accesso all'edificio.

1.1.1. Mascherina e guanti monouso.

L'ingresso nei locali del *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, siti in Via Marsala nr. 13 di Reggio Calabria, sino al 31 luglio 2020, potrà essere consentito solo a coloro che si presenteranno all'ingresso al piano terra autonomamente dotati di *una* mascherina e dei guanti monouso, che essi dovranno indossare individualmente dal momento della richiesta di ingresso e che (all'atto stesso della richiesta di ingresso) essi si impegnano a indossare sino al momento della completa uscita dall'edificio, senza alcuna soluzione di continuità.

Le mascherine dovranno essere utilizzate in conformità a quanto previsto dalle indicazioni dell'*Organizzazione Mondiale della Sanità*.

Data la situazione di emergenza, in caso di difficoltà di approvvigionamento e alla sola finalità di evitare la diffusione del *virus* Covid-19, potranno essere utilizzate mascherine la cui tipologia corrisponda alle indicazioni dell'*autorità sanitaria*.

Qualora la natura e la tipologia del lavoro e/o della mansioni imponga di lavorare a distanza interpersonale minore di un metro e non siano disponibili altre soluzioni organizzative (ivi comprese quelle adottando all'esito delle verifiche di cui al successivo § 1.1.4) è comunque necessario l'uso delle mascherine, e altri dispositivi di protezione (guanti monouso) conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

E' previsto, per tutti i lavoratori che condividono spazi comuni, l'utilizzo di una mascherina chirurgica (vds. artt. 34 del D.L. nr. 9/2020, in combinato disposto con l'art. 16, comma 1, del D.L. nr. 18/2020 e ss.mm.ii.).

L'osservanza di tali misure è oggetto di verifiche nella postazione di ingresso al piano terra dell'edificio in esame, da parte del personale di vigilanza e/o degli agenti e/o ufficiali di polizia di sicurezza, amministrativa e giudiziaria in servizio e/o comunque presenti in tale postazione.

Questi uffici giudiziari proseguiranno nel provvedere, per quanto di rispettiva competenza, all'acquisto di un congruo numero di mascherine chirurgiche (DPI) e di guanti in lattice mono-uso, da destinarsi ai magistrati e al personale amministrativo in servizio, con l'osservanza delle norme e delle indicazioni vigenti e/o applicabili anche in punto di prezzo massimo di vendita. Sarà fornita adeguata informazione formazione al personale amministrativo e di magistratura in servizio sulle caratteristiche, sulle modalità di conservazione e di eventuale sanitizzazione e, infine, di smaltimento. All'uopo, questi uffici giudiziari non prescindano dalle indicazioni di indagini mercato, nel rispetto dei principi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, e secondo le indicazioni di cui alle conclusioni della nota del *Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi* del *Ministero della Giustizia*, assunta a prot. m_dg.DOG.02/05/2020.0070896.U.



1.1.2. Mezzi detergenti e dispenser.

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria metteranno a disposizione di ogni visitatore e/o soggetto che richieda l'ingresso nell'edificio in esame, mezzi detergenti idonei per le mani, mediante la collocazione di appositi *dispenser* all'ingresso sito al piano terra, e nei vari piani dell'edificio, in punti facilmente individuabili.

E' fatto obbligo ad ogni soggetto che richieda l'ingresso nell'edificio in esame di adoperare tali mezzi detergenti e tali *dispenser*, applicando i detergenti sulle proprie mani, in osservanza delle norme di igiene e profilassi vigenti, e, comunque, in maniera efficace e secondo buon senso e comune prudenza.

Questi uffici giudiziari valuteranno l'opportunità, i tempi e i modi degli acquisti di materiale igienico sanitario, disinfettanti chimici a base di candeggina, cloro, solventi, etanolo al 75%, in funzione di tutela della salute dei lavoratori, dell'igiene pubblica e di sicurezza sui luoghi di lavoro e secondo le disposizioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 0005443-22/02/2020 (richiamate dal § 4 della comunicazione del Capo del Dipartimento dell'Organizzazione Giudiziaria, del Personale e dei Servizi del Ministero della Giustizia, assunta a prot. m_dg.DOG.02/05/2020.0070896.U).

L'osservanza di tali misure è oggetto di verifiche nella postazione di ingresso al piano terra dell'edificio, da parte del personale di vigilanza e/o degli agenti e/o ufficiali di polizia di sicurezza, amministrativa e giudiziaria in servizio e/o comunque presenti in tale postazione.

1.1.3. Richiesta di accesso all'edificio.

L'accesso alle aree comuni o di uso comune dell'edificio (aula di udienza penale e/o civile, *front office*, etc.) sarà contingentato, secondo opportune disposizioni, al fine di evitare assembramenti. Sarà assicurata la ventilazione continua dei locali, e, in ogni caso, saranno garantite le misure di distanziamento sociale raccomandate dalle *Autorità sanitarie*.

1.1.4. Postazioni di lavoro, spazi di lavoro e orari di lavoro.

Sarà tempestivamente verificata, a cura dei responsabili dei singoli settori in cui si articola l'organizzazione amministrativa degli uffici del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria:

- la presenza di spazi e/o postazioni di lavoro che attualmente implicano la condivisione di uno stesso spazio chiuso da parte di più soggetti;
- la possibilità di posizionare lavoratori, per il periodo transitorio sino alla cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, che non necessitano di particolari strumenti e/o attrezzature di lavoro, e che possono lavorare da soli, in spazi ricavati da uffici inutilizzati.

All'esito della verifica di cui al precedente §, si adotterà ogni misura - tecnicamente e concretamente - possibile, al fine della rimodulazione degli spazi di lavoro, ivi compreso anche il possibile riposizionamento delle postazioni lavorative, a cura dei responsabili dei singoli settori in cui si articola l'organizzazione amministrativa del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Per gli ambienti dove operano più lavoratori, l'articolazione del lavoro potrà essere definita con orari differenziati, che favoriscano il distanziamento sociale, riducendo il numero di presenze in contemporanea nel luogo di lavoro e prevenendo assembramenti in entrata ed in uscita, anche



mediante la possibilità di disporre la flessibilità di orari, nei limiti compatibili con la natura delle funzioni e dei servizi di questi uffici giudiziari.

Questi uffici giudiziari, anche all'esito delle verifiche di cui ai superiori commi di articolo 1.1.4, valuteranno l'opportunità dell'acquisto di pareti in *plexiglass* e/o paratie parafuoco *et similia*, a protezione del personale amministrativo e di magistratura in servizio, ai fini della gestione in sicurezza dei locali ove vi è contatto diretto con il pubblico, ovvero la presenza di spazi e/o postazioni di lavoro che implicano la condivisione di uno stesso spazio chiuso da parte di più soggetti.

Sono annullate e sospese tutte le trasferte e i viaggi di lavoro, nazionali ed internazionali.

1.1.5. Lavoro agile.

Al fine di continuare a contenere la mobilità sul territorio nazionale, limitando per quanto possibile la presenza dei dipendenti pubblici negli Uffici e il loro spostamento, sarà, in ogni caso, privilegiata la modalità di *lavoro agile*, salva la garanzia della presenza in ufficio di un contingente fisico a presidio e per le attività che non possono essere svolte da remoto.

Questi uffici giudiziari collaborano pienamente con il *Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi* del Ministero della Giustizia al fine della raccolta e della successiva trasmissione dei dati delle rilevazioni in tema di monitoraggio del lavoro agile al *Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri* (secondo le raccomandazioni di cui alla nota del *Capo del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi* assunta a prot. m_dg.DOG.05/05/2020.0072638.U).

In particolare, per il personale amministrativo in servizio nella *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, si confermano le vigenti disposizioni;

- circa l'attivazione di modalità di lavoro agile, secondo indicazioni generali di esecuzione, dettagliatamente specificate nel relativo progetto individuale, già dettate con provvedimento del capo di tale ufficio giudiziario assunto a prot. n. 413/2020, in specie per ciò che attiene al *Settore amministrativo, al Settore civile, al Settore penale e all'Archivio*;
- circa le autorizzazioni al lavoro agile già intervenute (mediante provvedimenti del capo di tale ufficio giudiziario, specialmente in data 16.03.2020, assunto a prot. nr. 414/2020 e 25.03.2020, assunto a prot. nr. 458/2020, in atti) e la predisposizione di un presidio numerico (per garantire i servizi indispensabili) minimo di circa tre persone (in relazione alle esigenze di regolare andamento dell'ufficio) per ogni giorno lavorativo, con predisposizione di piani ferie per usufruire del periodo feriale residuo relativo all'anno 2019, di piani per il lavoro agile e di prospetti di turnazione per il presidio in ufficio secondo le disposizioni vigenti ed applicabili;
- tutto il personale amministrativo è autorizzato al lavoro agile, come da pregresse autorizzazioni del capo dell'ufficio giudiziario, richiamate ai precedenti alinea di questo §;
- il personale che opera in regime di lavoro agile è autorizzato ad accedere ai luoghi di lavoro nei limiti della predisposta turnazione di presidio, attenendosi scrupolosamente alle linee guida del 10.03.2020 trasmesse con nota ministeriale prot. 500.11 e successive disposizioni amministrative emanate ed emanande;
- si valuteranno ulteriori misure utili a consentire la dematerializzazione dei procedimenti, ad esempio per provvedere, mediante il personale in presenza, alla scansione e all'invio della documentazione al personale in modalità agile, nel rispetto delle norme che disciplinano la documentazione amministrativa e la connettività pubblica.



1.1.6. Informazione all'atto della richiesta di accesso all'edificio.

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, informeranno tutti i dipendenti e, comunque, chiunque richieda l'accesso ai predetti uffici giudiziari siti nell'edificio di via Marsala, nr. 13, in Reggio Calabria, circa le disposizioni delle Autorità, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili, appositi *depliants* informativi e/o il presente provvedimento organizzativo (nel suo testo completo, compresi i moduli e documenti *Allegati sub A-B-C-D-E*, richiamati nel corpo del testo del presente provvedimento organizzativo).

In particolare, le informazioni riguarderanno:

- i. l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- ii. la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nei locali del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus Covid-19 nei 14 giorni precedenti), in relazioni alle quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio (vds. documenti di cui al successivo *Allegato A* e di cui al successivo *Allegato C*);
- iii. l'impegno a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro in caso di presenza e/o di insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, o comunque durante la presenza e/o la permanenza nell'edificio in esame, avendo cura di mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e del corpo, e di tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- iv. l'impegno ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro e/o (nel caso di visitatori esterni) il personale presente in questi Uffici, della presenza e/o dell'insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, o comunque durante la presenza e/o la permanenza nell'edificio in esame, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

1.1.7. Misure di pulizia e di sanificazione.

Il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria garantiranno la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro (in specie di tastiere, schermi *touch*, *mouse*, microfoni dell'aula d'udienza) e delle aree comuni con adeguati detergenti, mezzi e presidi igienico-sanitari, richiedendone l'effettuazione alla ditta appaltatrice dei servizi di pulizia nella sede di questi uffici giudiziari.

Nel caso di accertata presenza all'interno di questi uffici giudiziari di persona risultata positiva al virus Covid-19, si procederà all'immediata richiesta - agli Uffici competenti - di pulizia e sanificazione dei suddetti, secondo le disposizioni igienico-sanitarie vigenti e/o applicabili, nonché alla loro ventilazione.



Gli spostamenti all'interno dei locali di questi uffici giudiziari devono essere limitati al minimo indispensabile.

Non sono consentite le riunioni in presenza nei locali di questi uffici giudiziari. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere della necessità e dell'urgenza, nell'impossibilità di un collegamento a distanza, dovrà essere ridotta al minimo la partecipazione necessaria e, comunque, dovranno essere garantiti il distanziamento interpersonale e un'adeguata pulizia / areazione dei locali.

Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni.

1.1.8. Controllo della temperatura corporea.

In ossequio ad eventuali raccomandazioni che potranno intervenire in tal senso da parte dell'autorità sanitaria regionale, il personale dipendente e l'utenza potranno essere sottoposti, prima dell'accesso nei locali dell'edificio sito in Via Marsala, nr. 13 di Reggio Calabria, nel luogo in cui trovasi la postazione per il controllo degli accessi agli uffici del *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e della *Procura della repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* al piano terra, al controllo della temperatura corporea, mediante l'impiego degli strumenti che saranno forniti dalle Autorità competenti.

Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso.

Inoltre, le persone che risulteranno trovarsi nella condizione di cui al precedente periodo, saranno:

- i. momentaneamente isolate dal personale di vigilanza e/o dagli agenti di polizia operanti nella postazione di accesso all'edificio, con modalità tali da garantire il rispetto della dignità e della *privacy* dei medesimi e da evitare contatti tra tali persone e altri soggetti. Le modalità pratiche di isolamento saranno attuate - nel caso concreto - tenendo in considerazione la natura dei luoghi del sito di accesso posto al piano terra dell'edificio in esame, onde massimizzare la garanzia delle esigenze di cui al precedente periodo e l'efficacia della misura;
- ii. riceveranno una mascherina, che esse dovranno immediatamente indossare;
- iii. riceveranno per iscritto l'informativa sul trattamento dei dati personali implicato da tali operazioni, accusandone ricevuta mediante sottoscrizione dell'apposito modulo di informativa (allegato al presente provvedimento, vds. modulo *sub Allegato D*) che verrà loro sottoposto dal personale addetto al controllo. In caso di rifiuto e/o di impedimento alla sottoscrizione, previa verifica dell'identità personale della persona di cui trattasi, il personale addetto al controllo ne darà atto redigendo e sottoscrivendo il relativo modulo di informativa. Il modulo di informativa in esame contiene, tra l'altro, l'indicazione dell'Ufficio responsabile del trattamento di dati personali in esame, del funzionario preposto al trattamento di dati personali in esame, dei dipendenti incaricati del trattamento di dati personali in esame, le sue finalità, i dati personali oggetto di trattamento, le modalità e la durata della conservazione di tali dati personali, il divieto di diffusione e/o di comunicazione a terzi di tali dati personale, se non per obbligo di legge o posto in base alla legge (per es., a richiesta dell'Autorità sanitaria competente, al fine di ricostruire la filiera di eventuali contatti stretti della persona in esame con altre persone risultate positive all'infezione da Covid-19, etc.) e che il rifiuto di sottoporsi al controllo comporterà l'impossibilità di avere accesso all'edificio in esame;
- iv. è allegato al presente provvedimento (vds. documento *sub Allegato E*) il testo del separato emanando provvedimento di nomina dei responsabili del trattamento dei dati personali (anche sensibili) implicati dalle operazioni di controllo della temperatura corporea di cui al presente articolo 1.1.8 (all'atto dell'ingresso nell'edificio in esame) e



di ricevimento delle dichiarazioni di cui al precedente articolo 1.1.6 (all'atto dell'ingresso nell'edificio in esame);

- v. sarà redatto, a cura del personale addetto al controllo, un verbale (adoperando il modulo allegato al presente provvedimento; vds. modulo *sub Allegato D*) che conterrà i soli dati strettamente necessari e pertinenti alla documentazione del rifiuto di ingresso nell'edificio e delle sue motivazioni;
- vi. tali persone dovranno contattare - nel più breve tempo possibile - il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

1.1.9. Accesso all'edificio da parte di lavoratori già positivi al virus Covid-19.

L'accesso all'edificio in esame da parte di lavoratori dipendenti di questi uffici giudiziari già positivi al virus Covid-19 potrà avvenire solo previa comunicazione, da parte di tale lavoratore, del certificato di "*avvenuta negativizzazione*" del tampone, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria competente. In occasione di tale reinserimento lavorativo, sarà coinvolto il medico competente, anche in relazione alle finalità di cui al successivo articolo 1.1.15 del presente provvedimento organizzativo.

1.1.10. Collaborazione con l'Autorità sanitaria.

Questi uffici giudiziari, in ogni loro componente, presteranno, ciascuno per quanto di rispettiva spettanza, la massima collaborazione per implementare eventuali misure aggiuntive che fossero disposte e comunicate da parte dell'Autorità sanitaria competente, in spirito di leale collaborazione istituzionale.

1.1.11. Accesso all'edificio da parte di fornitori esterni.

Considerata l'esistenza di un unico accesso autorizzato a questi uffici giudiziari, posto al piano terra dell'edificio in esame, comune sia al *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* che alla *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, i fornitori esterni dovranno preventivamente concordare con le rispettive cancellerie e/o segreterie di questi uffici giudiziari un accesso autorizzato, ad orario prestabilito, preferibilmente da individuare al termine dell'orario di apertura degli uffici giudiziari, onde minimizzare i rischi epidemiologici e ottimizzare l'efficacia e la tempestività delle operazioni di pulizia e di sanificazione di cui al precedente § 1.1.7.

In tali occasioni, andrà evitato, per quanto concretamente e tecnicamente possibile, ogni contatto non necessario all'espletamento della consegna e/o della prestazione di servizi da parte del personale del fornitore esterno autorizzato all'accesso ai sensi del precedente comma di questo § 1.1.11.

In tali occasioni, inoltre, andrà evitato ogni ingresso di personale di fornitori esterni non strettamente necessario alla consegna, installazione, posa in opera, collaudo di cui al presente § 1.1.11.



Al controllo e al rilascio di dichiarazioni all'atto dell'ingresso del personale dei fornitori esterni di cui al presente § 1.1.11, si applicano le disposizioni di cui ai superiori §§ 1.1.6 e 1.1.8, ivi inclusi i moduli allegati ivi richiamati.

Se possibile, gli autisti dei mezzi di trasporto devono rimanere a bordo dei propri mezzi: non è consentito per nessun motivo l'accesso di tali mezzi all'interno dell'edificio in cui siedono questi uffici giudiziari. Per le necessarie attività di approntamento delle attività di carico e scarico, il trasportatore dovrà attenersi alla rigorosa distanza di un metro.

Si dà atto che, allo stato attuale, non è possibile dotare i fornitori esterni, in occasione degli accessi autorizzati di cui al presente § 1.1.11, di servizi igienici dedicati diversi da quelli del personale dipendente di questi uffici giudiziari.

1.1.12. Ditte appaltatrici dei servizi di pulizia e di sorveglianza e altre aziende terze appaltatrici.

Il legale rappresentante delle ditte appaltatrici dei servizi di pulizia e di vigilanza e di ogni altra ditta appaltatrice esterna di servizi nell'edificio in cui siedono questi uffici giudiziari, dovranno comunicare a questi uffici giudiziari:

- Immediatamente la sussistenza di personale dipendente, o a qualunque titolo in servizio o attività presso la sede di questi uffici giudiziari, risultati positivi al tampone per il virus Covid-19;
- Collaborare con l'Autorità sanitaria per fornire ogni elemento utile all'individuazione di eventuali contatti stretti di tali soggetti.

1.1.13. Precauzioni igieniche personali.

E' obbligatorio che le persone presenti all'interno di questi uffici giudiziari adottino ogni precauzione igienica, in particolare per le mani.

E', pertanto, raccomandata alle persone di cui al precedente comma di questo § 1.1.13:

- la frequente pulizia delle mani con acqua e sapone;
- di evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute;
- evitare abbracci e strette di mano;
- mantenere, nei contatti sociali, una distanza interpersonale di almeno un metro;
- praticare l'igiene respiratoria (starnutire e/o tossire in un fazzoletto, evitando il contatto delle mani con secrezioni respiratorie);
- evitare l'uso promiscuo di bottiglie e bicchieri;
- non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
- coprirsi bocca e naso se si starnutisce o tossisce,
- non prendere farmaci virali e antibiotici, a meno che non siano prescritti dal medico;
- pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol.

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo alle persone di cui ai precedenti §§ di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, e comunque in tutte le situazioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all'obbligo in esame i bambini al di



sotto dei sei anni di età, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

1.1.14. Gestione di una persona sintomatica all'interno di questi uffici giudiziari.

Nel caso in cui una persona presente all'interno di questi uffici giudiziari sviluppi febbre e/o sintomi di infezione respiratoria, quali la tosse, lo deve dichiarare immediatamente all'ufficio del personale, si dovrà procedere al suo isolamento in base alle disposizioni dell'autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali. L'ufficio giudiziario procede immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il Covid-19 forniti dalla *Regione Calabria* e/o dal *Ministero della Salute*.

Gli uffici giudiziari collaborano con le *Autorità sanitarie* per la definizione degli eventuali "*contatti stretti*" di una persona presente nei locali di questi uffici giudiziari che sia stata riscontrata positiva al tampone Covid-19; ciò al fine di permettere alle Autorità competenti di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo di indagine, questi uffici giudiziari potranno chiedere agli eventuali possibili "*contatti stretti*" di lasciare cautelativamente l'edificio in cui hanno sede questi uffici giudiziari, secondo le indicazioni dell'Autorità sanitaria.

1.1.15. Sorveglianza sanitaria, medico competente, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

La sorveglianza sanitaria deve proseguire rispettando le misure igienico-sanitarie contenute nelle indicazioni del *Ministero della Salute*.

Vanno privilegiate, in questo periodo, le visite preventive, le visite a richiesta e le visite da rientro da malattia.

La sorveglianza sanitaria periodica non va interrotta, perché essa rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale: sia perché essa può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio, sia per l'informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai lavoratori per evitare la diffusione del contagio,

Nell'integrare e proporre tutte le misure di regolamentazione legate al Covid-19, il medico competente collabora con questi uffici giudiziari e con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Il medico competente segnala a questi uffici giudiziari eventuali situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti, e l'ufficio provvederà alla loro tutela nel rispetto delle norme di legge e di regolamento vigenti, soprattutto in tema di *privacy*.

Il medico competente applicherà le indicazioni delle *Autorità sanitarie* e, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di eventuali mezzi diagnostici, qualora ritenuti utili al fine del contenimento della diffusione del *virus* Covid-19 e della salute dei lavoratori.

Ai fini di cui ai superiori commi del presente articolo 1.1.15, il presente provvedimento organizzativo sarà comunicato anche al medico competente per questi uffici giudiziari ai sensi del successivo articolo 3.4 di questo provvedimento organizzativo, ed anche in vista delle eventuali segnalazioni di cui al successivo articolo 2.2 di questo provvedimento organizzativo.

E' raccomandabile che la sorveglianza sanitaria ponga particolare attenzione ai soggetti fragili, anche in relazione all'età.



1.1.16. Formazione del personale.

Al fine di favorire il personale in servizio in questi uffici giudiziari nel processo di trasformazione digitale dell'amministrazione e di diffusione della capacità di lavorare in modalità agile per il raggiungimento degli obiettivi assegnati, limitando al massimo il rischio di *stress* correlato alle nuove modalità di lavoro, secondo le indicazioni che saranno ricevute dagli Uffici competenti, lo sviluppo delle competenze del personale in servizio sarà incoraggiato.

1.2. Prenotazione, scaglionamento e contingentamento degli accessi.

Sino al 31 luglio 2020, l'accesso al pubblico nei locali del *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e nella *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, salvi i casi urgenti ed indifferibili e per le udienze relative ai procedimenti sopra indicati che vi fanno eccezione, avverrà previa prenotazione telefonica o telematica.

L'accesso al pubblico, nei casi sopra indicati, dovrà avvenire nelle forme e con modalità tali da evitare la contestuale presenza di più persone nell'aula e/o nelle sue adiacenze, ovvero in ogni altro locale, spazio, postazione e ambiente in tale edificio, così da assicurare il rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro tra i presenti.

Per il deposito degli atti o di istanze, ove non praticabile l'opzione telematica, dovrà continuare ad essere utilizzato il *front office* già istituito per le cancelliere penali e civili.

In particolare, per ciò che attiene all'accesso ai locali e ai servizi degli uffici della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, l'utenza (avvocati e/o cittadini e/o altri utenti del servizio pubblico giustizia) è richiesta di effettuare comunicazioni tramite posta elettronica, sia per il deposito di istanze, che per prenotare eventuali appuntamenti.

In particolare:

- Per la richiesta di certificati dei carichi pendenti, le istanze potranno essere inviate via PEC all'indirizzo *e-mail* della segreteria penale: penale.procmin.reggiocalabria@giustiziacert.it
- E' consentito l'accesso all'ufficio per l'esame dei fascicoli concordando previamente l'accesso mediante invio di richiesta motivata all'indirizzo *e-mail* della segreteria penale (di cui al precedente alinea). Ove possibile, e compatibilmente con i vincoli e i requisiti di legge e con le risorse (umane, materiali e tecniche) disponibili in ufficio, andranno favorite le modalità di accesso e di rilascio di copia mediante mezzi informatici, telematici e a distanza.
- Le nomine dei difensori possono essere inviate via PEC all'indirizzo *e-mail* della segreteria penale (di cui ai precedenti alinea) o con raccomandata (art. 96, comma 2 c.p.p.).
- Nessun accesso è consentito alle segreterie dei magistrati. Eventuali necessità di contatto con il magistrato o con la segreteria che il richiedente ritenga indifferibili, potranno essere rappresentate mediante comunicazione all'indirizzo della segreteria penale (di cui ai precedenti alinea).
- Nessun accesso è consentito all'ufficio esecuzione penale. Eventuali istanze potranno essere inviate all'indirizzo *e-mail* della segreteria penale, di cui ai precedenti alinea.



- Nessun accesso è consentito alla segreteria civile. Eventuali istanze potranno essere inviate all'indirizzo *e-mail* della segreteria civile: civile.procmin.reggiocalabria@giustiziacert.it
- Eventuali richieste di altra natura, nelle quali sia adeguatamente motivata l'indifferibilità e l'urgenza, potranno essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo della segreteria penale (di cui al precedenti alinea) e saranno sottoposte all'esame del *Procuratore della Repubblica*. Nell'ambito della disposizione di cui al precedente periodo di questo alinea, rientrano anche le eventuali richieste di consultazione dei fascicoli definiti e posti in archivio.
- Le denunce presentate da avvocati, solo se urgenti per il decorso dei termini per proporre querela e/o riguardanti i reati di cui all'art. 2 della Legge nr. 69/2019 (c.d. *codice rosso*) possono essere inviate esclusivamente a mezzo PEC all'indirizzo della segreteria penale (di cui ai precedenti alinea).
- Le istanze di interrogatorio e le memoria difensive, solo per i procedimenti a carico di persone sottoposte a misure cautelari, possono essere inviate via PEC all'indirizzo della segreteria penale (di cui al precedenti alinea).

1.3. Attività di udienza.

Tutte le udienze (penali e civili) che non possono essere celebrate da remoto dovranno essere tenute nell'aula penale, l'unica che consente l'adozione di adeguate misure di distanziamento sociale.

Il *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria f.f.*, dando atto dell'attuale vacanza di tale posto, e della presenza in dotazione organica di un solo posto di Sostituto, si riserva di valutare, in relazione alle esigenze e ai carichi di lavoro dell'ufficio che emergeranno durante il periodo di vigenza del presente provvedimento organizzativo, e ai successivi calendari e ruoli delle udienze innanzi al *Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria*, l'opportunità di richiedere agli uffici giudiziari competenti l'applicazione endo-distrettuale di magistrati del pubblico ministero per specifiche udienze.

1.3.1. Settore Penale

I processi penali non rientranti nella categoria di quelli indicati art. 83, comma 3 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, così come risultante dalla legge di conversione del 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., saranno rinviati – salvo particolari emergenze risultanti anche dalle segnalazioni delle parti - a data preferibilmente successiva al 23 giugno 2020 con sospensione, ai sensi dell'art. 83, comma 9, del d.l. n. 18/20, del corso della prescrizione e dei termini di cui agli artt. 303 e 308 c.p.p. e dell'art. 24, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, per il tempo in cui il procedimento è rinviato e, comunque, non oltre il 31 luglio 2020; nel fissare le date di rinvio, qualora le stesse ricadano entro l'anno in corso, si indicherà la fascia oraria indicativa e si terrà conto della necessità di evitare la contemporanea presenza di troppe persone in aula e di garantire un'adeguata distanza tra le stesse.

Le segnalazioni delle parti per l'anticipazione/trattazione (urgente) dei processi penali non rientranti nella categoria di quelli indicati art. 83, comma 3 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, dovranno pervenire nella cancelleria del giudice competente, per esigenze organizzative, entro il termine ordinario di dieci giorni prima della data di udienza già fissata nel periodo 12.5.2020-23.6.2020; il giudice competente delibererà l'urgenza della trattazione entro due giorni dal ricevimento della richiesta, provvedendo all'immediata comunicazione della decisione alle parti.



I processi rientranti nella categoria di quelli indicati art. 83, comma 3) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 e, comunque, tutti quelli che non potranno essere trattati da remoto, saranno celebrati ad orari o per fasce orarie per ciascuno specificati, con l'obiettivo di evitare assembramenti.

Nel caso in cui non sarà possibile la celebrazione dei processi penali da remoto nei termini di legge, i testimoni, le parti ed i difensori durante l'attesa saranno collocati nel cortile interno e/o esterno del tribunale, così come già stabilito con i precedenti ordini di servizio.

1.3.1.1. Discipline di dettaglio per le attività di udienza del settore penale.

1.3.1.1.1. Fase delle indagini preliminari.

Quanto alle indagini preliminari della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria*, ai sensi dell'art. 83, comma 12-quater, del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, così come sopra modificato, *"Dal 9 marzo al 31 luglio 2020, nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero ed il giudice possono avvalersi di collegamenti da remoto, individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia, per compiere atti che richiedono la partecipazione della persona sottoposta alle indagini, della persona offesa, del difensore, di consulenti, di esperti o di altre persone, nei casi in cui la presenza fisica di costoro non può essere assicurata senza mettere a rischio le esigenze di contenimento della diffusione del virus Covid 19. La partecipazione delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata con le modalità di cui al comma 12. Le chiamate a partecipare all'atto sono tempestivamente invitate a presentarsi presso il più vicino ufficio di polizia giudiziaria, che abbia in dotazione strumenti idonei ad assicurare il collegamento da remoto. Presso tale ufficio le persone partecipano al compimento dell'atto in presenza di un ufficiale o agenti di polizia giudiziaria, che procede alla loro identificazione. Il compimento dell'atto avviene con modalità idonee a salvaguardarne, ove necessario, la segretezza e ad assicurare la possibilità per la persona sottoposta alle indagini di consultarsi riservatamente con il proprio difensore. Il difensore partecipa da remoto mediante collegamento dallo studio legale, salvo che decida di essere presente nel luogo dove si trova il suo assistito. Il pubblico ufficiale che redige il verbale dà atto nello stesso delle modalità di collegamento da remoto utilizzate delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni, nonché dell'impossibilità dei soggetti non presenti fisicamente di sottoscrivere il verbale ai sensi dell'art. 137, comma 2, del codice di procedura penale"*.

Il magistrato della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria* e gli ufficiali e/o agenti di polizia giudiziaria in servizio nella *Sezione di Polizia Giudiziaria* in tale sede, e/o altri *agenti e/o ufficiali di polizia giudiziaria*, espletano, per il periodo di durata dello stato di emergenza da Covid-19, i rispettivi atti e/o operazioni di indagine (di iniziativa e/o per delega) preferibilmente in modalità a distanza e/o da remoto, nei modi e termini di legge. Il magistrato della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria* valuterà l'opportunità del compimento e/o la delega di atti e/o operazioni di indagine di persona, nei casi di indagini per reati p. e p. ex art. 51, comma 3-bis c.p.p., nei casi di indagini per reati rientranti nell'ambito di applicazione della Legge 19.07.2019, n. 69 (c.d. *Codice Rosso*), nei casi in cui sia stata applicata una misura pre-cautelare o cautelare, e nei casi di indagini in cui ravvisi estremi di gravità e/o urgenza.

Il *Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria*, si riserva di valutare l'opportunità di fare richiesta di emanazione dei decreti ministeriali di autorizzazione di



cui all'art. 86, comma 12-quater.1 e comma 12-quater.2 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato). In caso di successiva emanazione dei decreti ministeriali di autorizzazione di cui al precedente periodo, l'Ufficio della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria* ne darà tempestiva notizia mediante avviso, che sarà comunicato al *Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria* e ai *Consigli degli Ordini degli Avvocati* di Reggio Calabria, Palmi e Locri, e che sarà pubblicato sulla *home page* del sito web della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*.

Nel caso di richieste di copie di atti del fascicolo del pubblico ministero in fase di indagini, secondo le norme di legge di rito vigenti, il difensore potrà richiedere alla segreteria competente il rilascio di copia informatica degli atti, inviando una p.e.o. agli indirizzi istituzionali. L'ufficio di segreteria comunicherà l'eventuale autorizzazione da parte del magistrato del pubblico ministero (nel rispetto delle norme di legge di rito vigenti) e quantificherà l'importo dei diritti di segreteria e di copia e lo comunicherà al difensore, rispondendo alla *e-mail* inviata dal difensore.

Appena il difensore trasmetterà per *e-mail* l'avvenuto versamento dell'F23 (che dovrà contenere esplicito riferimento al procedimento per cui la richiesta di copia è avanzata), la segreteria procederà ad inviare, sempre per *e-mail*, la copia scansionata dell'atto richiesto.

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, connessi al deposito degli atti con le modalità indicate, saranno correlativamente assolti mediante documentazione (fotocopia scannerizzata) attestante l'avvenuto pagamento degli stessi, con *onere* di successiva produzione in originale entro il termine di gg. 30 dalla cessazione della fase di emergenza.

Il *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e la *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* valuteranno, in autonomia, l'opportunità di richiedere l'abilitazione all'accettazione dei pagamenti telematici ed al conseguente annullamento della ricevuta telematica, per il pagamento dei diritti di copia attraverso la *piattaforma pagoPA*, secondo le indicazioni di cui alla nota della *Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia* assunta a prot. 14955.U in data 04.05.2020 e recante "*Pagamento diritti di copia attraverso la piattaforma pagoPA – modalità di accettazione e registrazione delle ricevute di pagamento*".

1.3.1.1.2. Udienze di convalida dell'arresto e del fermo davanti al gip ed interrogatori di garanzia. Istanze di revoca e sostituzione misure cautelari.

Le udienze di convalida dell'arresto e del fermo innanzi al G.I.P. del *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* verranno preferibilmente celebrate, con la presenza del giudice e dell'ausiliario nell'ufficio giudiziario, attraverso il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza individuato nella piattaforma *Microsoft Teams*, fornita dal *Ministero della Giustizia* agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione, ivi comprese le forze dell'ordine e l'avvocatura, previo invito del giudice procedente. Ove tale modalità risulti impossibile da seguire, il giudice procederà nelle forme ordinarie.

All'uopo, la *Polizia Giudiziaria* procedente indicherà al legale il luogo nel quale l'arrestato verrà custodito, dandone atto nel verbale di arresto, al fine di consentire al difensore di scegliere se essere presente presso il centro di prima accoglienza ove si trova l'arrestato ovvero, in alternativa,



presso l'aula di udienza o da remoto mediante collegamento telematico, mentre nei casi di custodia dell'arrestato presso uno dei diversi luoghi di cui all'art. 18 del D.P.R. 22.9.1988 n. 448 (abitazione familiare o comunità pubblica o autorizzata), la polizia giudiziaria indicherà al difensore il *Comando dei Carabinieri* o l'ufficio della *Questura* più vicino attrezzato per la videoconferenza, presso il quale l'arrestato verrà condotto (o potrà essere autorizzato a recarsi) per celebrare l'udienza di convalida da remoto.

Restano ferme, ove concretamente praticabili in relazione alle disposizioni collegate all'emergenza sanitaria (ovvero possibilità di garantire il distanziamento sociale), le alternative previste dall'art. 83, comma 12-bis cit. (per la partecipazione all'udienza da remoto presso lo studio del difensore dell'indagato libero o sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere) e, in tal caso, il difensore attesterà l'identità dell'assistito.

I genitori esercenti la responsabilità genitoriale potranno assistere all'udienza dallo studio del difensore, dall'aula o dal luogo in cui sia collocato il minore. Nel primo caso, il difensore attesterà l'identità personale dei genitori del minore arrestato o fermato.

Il *Pubblico Ministero* si impegna a trasmettere gli atti del fascicolo al difensore via PEC ed alla cancelleria del GIP per via telematica, facendo seguire la trasmissione del fascicolo cartaceo prima dell'udienza di convalida. Il giudice avrà cura di acquisire dal difensore medesimo, nel corso dell'udienza, la conferma di ricezione degli atti.

In caso di partecipazione del legale da remoto, sarà comunque garantita - prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza, nella misura di tempo ritenuta necessaria - la possibilità di colloqui difensivi a distanza, attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della *polizia giudiziaria* o della *polizia penitenziaria* ove l'indagato risulti ristretto in IPM o presso il *Centro di prima accoglienza*.

L'eventuale presenza di un interprete, inoltre, viene assicurata, ove possibile, attraverso la presenza nel luogo in cui si trova l'arrestato. Deve essere consentito anche all'interprete, ove necessario, l'accesso al canale di comunicazione per il contatto riservato tra l'avvocato e l'arrestato.

Il difensore partecipa all'udienza da remoto mediante collegamento dallo studio legale (nei casi sopra indicati) ovvero presso il *centro di prima accoglienza*, salvo che decida di partecipare fisicamente all'udienza in Tribunale. Il *pubblico ministero* può partecipare all'udienza da remoto mediante collegamento assicurato dall'Ufficio della *Procura della Repubblica*.

Il giudice ed il cancelliere si collegano telematicamente dall'aula di udienza.

In caso di collegamento da remoto con la piattaforma *Microsoft Teams*, il cancelliere darà atto nel verbale che le parti sono nella impossibilità di sottoscrivere il verbale stesso, ai sensi dell'art. 137, comma 2 c.p.p. o di vistarlo ai sensi dell'art. 483, comma 1 c.p.p..

Sarà in ogni caso garantita la registrazione dell'udienza anche attraverso il sistema audio-video della stanza virtuale consentito dal sistema *Microsoft Teams*.

Negli avvisi di fissazione dell'udienza di convalida si indicheranno le modalità di celebrazione dell'udienza stessa, anche dal punto di vista tecnico nel caso di collegamento da remoto mediante *Microsoft Teams* (ossia, mediante indicazione del *link* ai fini dell'accesso alla stanza virtuale o mediante creazione di un apposito *team*), e l'orario.

Il provvedimento adottato all'esito dell'udienza di convalida dell'arresto o del fermo verrà inviato in via telematica al *difensore* e al *Pubblico ministero* dalla cancelleria del GIP attraverso PEC, ferma restando la sua immediata esecuzione.

Sarà cura del giudice procedente assicurare particolare attenzione al distanziamento interpersonale dei partecipanti presenti nell'aula di udienza.

Per gli interrogatori di garanzia, si prevedono analoghe modalità di espletamento, con accompagnamento del soggetto collocato in comunità o con permanenza in casa presso il



Comando dei Carabinieri o l'ufficio della *Questura* più vicino attrezzato per il collegamento da remoto, mentre in caso di indagato collocato in Istituto penitenziario minorile con collegamento da remoto in locale all'uopo attrezzato presso lo stesso I.P.M., in ogni caso tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA. Nel caso di collocamento del minore presso una comunità pubblica, la partecipazione potrà avvenire da remoto da una postazione ivi individuata, ove sia possibile garantire la presenza di un ufficiale di *polizia giudiziaria (penitenziaria)*, in ogni caso tramite gli applicativi messi a disposizione dalla DGSIA. In tal caso, il difensore dovrà partecipare dalla medesima postazione.

Restano ferme, ove concretamente praticabili, le alternative previste dall'art. 83, comma 12-bis (per la partecipazione all'udienza da remoto dell'indagato libero o sottoposto a misura cautelare diversa della custodia in carcere).

Ogni istanza di revoca o sostituzione di misura cautelare da parte del difensore dovrà essere firmata con sottoscrizione autografa, scansionata e corredata da tutti gli allegati su cui si fonda in formato .pdf e inviata attraverso la posta elettronica certificata all'indirizzo di posta elettronica della cancelleria del giudice competente, con successivo deposito in cancelleria dell'originale dell'atto non appena possibile e comunque alla cessazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19

1.3.1.1.3. Tribunale del riesame e dell'appello cautelare.

Fermo quanto previsto dall'art. 83, comma 12, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, le disposizioni del presente comma (processo da remoto) non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle in cui devono essere esaminati testimoni, consulenti o periti.

Ciò premesso, al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria è consentita la proposizione della richiesta di riesame o appello cautelare ex artt. 309 e 310 c.p.p. da parte del difensore (l'istanza dovrà essere firmata con sottoscrizione autografa, scansionata e corredata da tutti gli allegati su cui si fonda, in formato .pdf) attraverso la posta elettronica certificata alla cancelleria competente, con successivo deposito in cancelleria dell'originale dell'atto non appena possibile e comunque alla cessazione dell'emergenza epidemiologica Covid-19

Al fine di consentire la regolare organizzazione dei servizi di udienza e di giustizia, la predetta richiesta dovrà altresì contenere altresì quella di partecipazione da parte dell'indagato/imputato sottoposto a misura cautelare all'udienza medesima che avverrà da remoto, con le medesime modalità superiormente indicate.

Parimenti, la richiesta dovrà contenere l'eventuale volontà del difensore di partecipare da remoto, con la conseguenza che in mancanza dovrà presenziare dall'aula di udienza.

In caso di attivazione della partecipazione a distanza dell'indagato/imputato e del difensore, la cancelleria informa tempestivamente, tramite posta elettronica, il difensore del luogo e delle modalità di partecipazione dell'assistito, al fine di consentirgli se partecipare dall'aula di udienza o dal luogo da cui partecipa l'indagato/imputato, ovvero da remoto dal proprio studio professionale, ove possibile, nei termini sopra indicati.

Il difensore che intenda partecipare da remoto con *Microsoft Teams* deve pertanto darne comunicazione immediatamente dopo la notifica dell'avviso d'udienza e comunque almeno tre giorni prima della data fissata alla cancelleria del giudice, indicando l'indirizzo di posta elettronica al quale intende essere contattato tramite l'operativo *Microsoft Teams*.

In mancanza di tempestiva comunicazione in ordine alla partecipazione da remoto, ovvero nei casi in cui non sia possibile il collegamento, la partecipazione del difensore all'udienza avverrà nelle



forme ordinarie. In tale ultimo caso, anche il *Pubblico ministero* può partecipare fisicamente all'udienza.

In apertura dell'udienza, l'ufficiale di polizia giudiziaria, presente nel sito da cui si effettua il collegamento da remoto, accerta l'identità dell'imputato. Una volta verificata la regolare costituzione delle parti e l'effettività del collegamento tra i vari partecipanti, si dà atto a verbale che si procede con la partecipazione a distanza per ragioni di sicurezza, da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal rischio di contagio da Covid-19, in conformità alle vigenti disposizioni di legge.

Nei casi in cui la partecipazione dell' indagato/imputato libero o sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere avvenga presso lo studio del difensore, sarà cura del difensore attestare l'identità dell'assistito.

L'ausiliario del giudice presente in aula di udienza dà atto nel verbale delle modalità di collegamento da remoto, delle modalità con cui è accertata l'identità dei soggetti partecipanti e di tutte le ulteriori operazioni.

Al difensore che intervenga da remoto è esplicitamente richiesto se presso il luogo da cui si collega siano presenti soggetti estranei all'udienza. Sono considerati soggetti legittimati a presenziare i componenti dell'ufficio difensivo, quali i praticanti e i consulenti tecnici, i cui nominativi sono inseriti nel verbale all'atto della costituzione delle parti.

Nel corso dell'udienza le parti possono scambiarsi atti e documenti o avanzare istanze attraverso la piattaforma *Microsoft Teams* e/o attraverso la posta elettronica dell'ufficio. Gli atti, i documenti e le istanze, prodotti dalle parti a mezzo piattaforma *Microsoft Teams* nel corso dell'udienza, sono stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo e immediatamente rimossi dalla piattaforma.

Ai sensi dell'art. 309, commi 6 e 8-bis c.p.p. (in ossequio all'interpretazione fornita dalla recente pronuncia delle *Sezioni Unite della Suprema Corte*, in esito all'udienza del 26 febbraio 2020) la persona detenuta ovvero sottoposta a misura concretamente limitativa della possibilità di partecipare all'udienza camerale, può esercitare il diritto di comparire personalmente (anche a distanza) all'udienza solo se ne ha fatto richiesta, anche per il tramite del difensore, con la richiesta di riesame, ferma restando la facoltà di chiedere di essere sentita su specifici temi con istanza di differimento ai sensi dell'art. 309, comma 9-bis, c.p.p..

La comparizione dell'indagato/imputato detenuto o internato nel procedimento di appello è regolata dai commi 3 e 4 dell'art. 127 c.p.p., espressamente richiamati dall'art. 310, comma 2 c.p.p.

1.3.1.1.4. Processi penali dibattimentali, udienza preliminare e udienze di sorveglianza da trattarsi ai sensi dell'art. 83, comma 12, del d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 (e ss.mm.ii).

Ai sensi dell'art. 83, comma 12-bis, del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 (*ut supra* modificato) "*fermo quanto previsto dall'art. 12, dal 9 marzo al 31 luglio 2020, le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto*". Fermo quanto previsto dall'art. 83, comma 12, del d.l. 17 marzo 2020 n. 18, le disposizioni del presente comma (processo da remoto) non si applicano, salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle in cui devono essere esaminati testimoni, consulenti o periti".



Ciò premesso, in riferimento ai procedimenti/processi penali sopra indicati, il giudice, avuto riguardo alla specifica attività da compiere e salvo rinuncia del detenuto (imputato o condannato) a comparire all'udienza (da far pervenire all'ufficio il prima possibile e comunque almeno tre giorni prima dell'udienza), può disporre – se vi è espressa richiesta delle parti e salvo difficoltà tecniche che impongano la trattazione in aula degli stessi - la celebrazione a distanza attraverso il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza individuato nella piattaforma *Microsoft Teams*.

All'uopo, sarà comunque garantita - prima, durante ed immediatamente dopo l'udienza nella misura di tempo ritenuta necessaria - la possibilità di colloqui difensivi a distanza tra imputato/condannato e difensore attraverso l'attivazione di un contatto riservato da parte della polizia penitenziaria (se l'imputato/condannato è detenuto in I.P.M. o presso altra casa circondariale).

Nel caso di imputato libero o sottoposto a misura cautelare diverso dalla custodia cautelare, la partecipazione a distanza potrà avvenire dallo studio del difensore, ove concretamente possibile. In tali casi il difensore attesterà l'identità dell'assistito. Nei casi sopra indicati (imputato libero o sottoposto a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, condannato in detenzione domiciliare/ affidamento in prova al servizio sociale), la partecipazione a distanza potrà anche avvenire dall'ufficio di polizia giudiziaria (*Comando dei Carabinieri* o l'ufficio della *Questura* più vicino) attrezzato per il collegamento da remoto.

In tal caso, l'identità dell'imputato/condannato sarà attestata dall'ufficiale di polizia giudiziaria.

In ogni caso, e salva la possibilità tecnica, è in facoltà dei difensori e del pubblico ministero partecipare alle attività processuali da remoto con la piattaforma *Microsoft Teams*, previa segnalazione alla autorità giudiziaria che procede.

Il difensore – salva l'ipotesi di detenzione presso l'I.P.M. o presso diversa casa circondariale dell'imputato /condannato - potrà svolgere il suo mandato a distanza esclusivamente dalla stessa postazione in cui si trova l'assistito, tanto dal suo studio professionale quanto dal luogo in cui è garantito al detenuto (imputato o condannato) il collegamento da remoto. L'udienza svolta con le modalità previste dal presente protocollo è interamente registrata.

Gli avvisi di fissazione dell'udienza ovvero i provvedimenti di rinvio per la trattazione conterranno l'espressa indicazione del ricorso allo strumento di collegamento telematico superiormente indicato.

Il difensore, ove intenda partecipare anch'egli da remoto con modalità *Microsoft Teams*, trasmette alla cancelleria del giudice l'indirizzo di posta elettronica al quale egli verrà contattato per il collegamento di udienza con l'operativo *Microsoft Teams*, fino a 24 ore prima dell'udienza.

In caso di mancata comunicazione da parte del difensore, si intenderà che lo stesso partecipi dall'aula di udienza. In tale ultimo caso, anche il pubblico ministero può partecipare fisicamente all'udienza.

Valgono, altresì, tutte le altre disposizioni sopra richiamate per le udienze penali e quelle previste dal protocollo distrettuale richiamato nelle Premesse del presente provvedimento (*sub* lettera T).

1.3.2. Settore Civile

I procedimenti civili non rientranti nelle ipotesi di cui all'art. 83, comma 3, del Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (*ut supra* modificato), dovranno essere rinviati a data successiva al 30 giugno 2020, salva richiesta motivata delle parti per una trattazione anticipata (urgenza) da far pervenire, per quelli di cui sia già fissata l'udienza di trattazione, almeno dieci giorni prima dell'udienza.

Nel fissare le date di rinvio, qualora le stesse ricadano entro l'anno in corso, si indicherà la fascia oraria indicativa e si terrà conto della necessità di evitare la contemporanea presenza di troppe persone in aula e di garantire un'adeguata distanza tra le stesse.



Per le udienze istruttorie civili, i giudici titolari dei procedimenti – previo raccordo con il presidente e la cancelleria – cureranno di distribuire la trattazione nei giorni di lunedì, martedì, mercoledì e sabato (al fine di evitare la contemporanea trattazione di udienze penali e civili nella stessa giornata), con inizio alle ore 8.30 e conclusione entro le ore 17.

Sino al 31 luglio 2020, ove possibile la celebrazione da remoto, la trattazione potrà avvenire contestualmente anche nei giorni di giovedì e venerdì modulando la presenza dei giudici e degli ausiliari in modo tale da rispettare - nei limiti consentiti dagli spazi dei locali degli uffici giudiziari - le misure di distanziamento sociale raccomandate dalle autorità sanitarie.

Le udienze indifferibili di cui all'art. 83, comma terzo D.L. n. 18/2020 così come sopra modificato (ovvero relative alle dichiarazioni di adottabilità, ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia quando dal ritardo può derivare un grave pregiudizio e, in genere, ai procedimenti in cui è urgente ed indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona), relative ai procedimenti sopra indicati che non richiedono la presenza di soggetti diversi dalle parti e dai loro difensori saranno - in via preferenziale, e qualora tecnicamente possibile - celebrate da remoto attraverso il sistema informatico per la connessione e la videoconferenza individuato nella piattaforma *Microsoft Teams*, fornita dal *Ministero della Giustizia* agli operatori della rete giustizia ed accessibile da utenti esterni all'Amministrazione.

Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con la presenza del giudice e dell'ausiliario nell'ufficio giudiziario e con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti.

Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento.

All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel presente verbale.

All'uopo, il giudice prima dell'udienza emetterà un provvedimento che farà comunicare con congruo preavviso, preferibilmente non inferiore a 10 giorni, salvo improrogabili ragioni di urgenza, dalla cancelleria ai procuratori delle parti ed al pubblico ministero, con indicazione dell'utilizzo della piattaforma *Microsoft Teams*, del giorno, ora e modalità di collegamento tramite link inserito nel provvedimento stesso.

Laddove si renda necessaria l'audizione dei servizi sociali o di neuropsichiatria infantile, così come del CTU a chiarimenti, l'invito di cui sopra verrà inviato anche all'ufficio e/o al CTU di cui si renda necessaria l'audizione.

I procuratori delle parti, entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza, informeranno la cancelleria del giudice sulla circostanza se le parti assistite saranno (o meno) in grado di effettuare collegamento da loro dispositivi, nel qual caso il difensore provvederà a fornire loro il link contenente l'indirizzo telematico dell'aula virtuale ovvero se intenda farli convenire nel proprio studio per il collegamento.

In caso contrario, i procuratori delle parti, chiederanno la comparizione personale dei loro assistiti in Tribunale con il rispetto di tutte le prescrizioni all'uopo dettate anche dal capo dell'ufficio per il contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19.

Si darà avviso altresì nel decreto che ove non siano depositate note scritte, saranno tenute ferme e confermate tutte le istanze, eccezioni e conclusioni da ciascuna formulate in atti fino a quel momento.

Al fine di contrastare l'emergenza epidemiologica limitando l'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, si autorizza per il periodo temporale in rilievo (cioè, *rebus sic stantibus*, dal 9.3.2020 al 31.7.2020) il deposito attraverso PEC di ricorsi, istanze e documenti da parte dei legali.



Nel caso di richieste di copie di atti, il difensore potrà richiedere alla cancelleria competente, il rilascio di copia informatica degli atti, inviando una p.e.o. agli indirizzi istituzionali.

L'ufficio di cancelleria quantificherà l'importo dei diritti di copia e lo comunicherà al difensore, rispondendo alla *e-mail* inviata dal difensore.

Appena il difensore trasmetterà per *e-mail* l'avvenuto versamento dell'F23 (che dovrà contenere esplicito riferimento al procedimento per cui la richiesta di copia è avanzata), la cancelleria procederà ad inviare, sempre per *e-mail*, la copia scansionata dell'atto richiesto. Qualora il difensore fosse dotato dell'apposta *smart card* (quella usata per i depositi telematici), in luogo dell'allegato F23 potrà procedere al pagamento telematico attraverso l'accesso/registrazione sul portale telematico del *Ministero di Giustizia*. Anche in questo caso, il difensore trasmetterà per email, il documento comprovante l'avvenuto pagamento telematico e la cancelleria provvederà ad inviare, sempre per *e-mail*, la copia scansionata dell'atto richiesto.

Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, connessi al deposito degli atti con le modalità indicate, saranno correlativamente assolti mediante documentazione (fotocopia scannerizzata) attestante l'avvenuto pagamento degli stessi, con onere di successiva produzione in originale entro il termine di giorni trenta dalla cessazione della fase di emergenza ovvero con le modalità sopra indicate per il pagamento telematico.

Ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. f), del D.L. n. 18/2020, il giudice nel verbale di udienza darà atto delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Egli prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti e delle parti, nonché della presenza, nella stanza da cui viene effettuato il collegamento, di ulteriori soggetti legittimati alla partecipazione (quali magistrati in tirocinio, tirocinanti, co-difensori, praticanti procuratori, *et similia*).

Il giudice, dà atto, altresì, della espressa dichiarazione dei difensori delle parti in merito alle modalità di partecipazione della parte assistita al momento dell'udienza e della dichiarazione relativa al fatto che non siano in atto, né da parte dei difensori né da parte dei loro assistiti, collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti fisicamente soggetti non legittimati.

In caso si debba procedere all'ascolto del minore, ai sensi dell'art. 336-bis c.c., lo stesso avverrà presso il locale messo a disposizione dal difensore/curatore speciale o tutore provvisorio all'uopo designato nella procedura, se disponibili, e previo assenso di tutte le parti, ovvero nel caso di minore collocato in struttura di accoglienza o comunità di qualsiasi tipo presso il locale della stessa all'uopo attrezzato per la videoconferenza, sempre in caso di disponibilità di tutte le parti.

In tali casi, l'avviso dell'udienza da remoto verrà dato al difensore/curatore speciale o tutore provvisorio o responsabile della comunità, con l'indicazione del *link* della stanza virtuale cui collegarsi.

In assenza di tali condizioni, il minore collocato presso i genitori conviventi o presso uno dei genitori verrà ascoltato di persona in Tribunale, ove saranno rispettate tutte le prescrizioni normative e del capo dell'ufficio giudiziario, finalizzate al contenimento della diffusione dell'epidemia.

L'audizione nei locali del *Tribunale per i Minorenni* avverrà presso l'aula penale, la quale, per ampiezza e aerazione, offre le maggiori garanzie di prevenzione del rischio di contagio epidemiologico.

I procuratori delle parti e/o il curatore speciale e/o il tutore provvisorio depositeranno nel fascicolo una nota contenente un recapito telefonico e un indirizzo *e-mail*, attraverso i quali potranno essere contattati dal cancelliere in caso di malfunzionamento dell'applicativo utilizzato.



Nei predetti procedimenti, stante la mancanza di fascicolo telematico, tutti gli atti verranno depositati dai procuratori delle parti e/o dal curatore speciale e/o dal tutore provvisorio attraverso la p.e.c. comunicata nel primo atto processuale, sia al *Tribunale*, che alle parti costituite. Parimenti, eventuali relazioni che siano da depositarsi da parte dei *Servizi Sociali* e/o di *Neuropsichiatria Infantile* e/o di *consulenti tecnici di ufficio* verranno depositate a mezzo p.e.c. presso il *Tribunale* e ai procuratori legali costituiti, curatore speciale e tutore. In mancanza di p.e.c.; laddove detti uffici o soggetti non ne siano forniti, le stesse potranno essere comunicate via posta ordinaria, sia al *Tribunale* che alle parti, così azzerandosi gli accessi sia per il deposito che per l'estrazione di copia, e manlevandosi le cancellerie di detti incombenzi.

Su istanza, le parti potranno avere rilascio di copia telematica delle predette relazioni dalla cancelleria, previo pagamento dei diritti correlati, secondo le modalità *ut supra* indicate ovvero anche mediante documentazione (*id est* fotocopia scannerizzata), attestante l'avvenuto pagamento degli stessi, con onere di successiva produzione in originale entro il termine di gg. 30 dalla cessazione della fase di emergenza.

Qualora, nel corso dei procedimenti camerali, fosse necessario assumere ulteriori informazioni dai *servizi socio-sanitari specialistici*, con l'accordo delle parti, anche detti servizi potranno essere sentiti con modalità da remoto, come sopra specificato, con invio di apposito *link* di invito.

La produzione di documenti in udienza, di cui non sia stato possibile il previo deposito via PEC, potrà avvenire mediante l'eventuale utilizzazione di strumenti di condivisione dello schermo – sempre se autorizzato espressamente dal giudice - e varrà come mera esibizione, con necessità di regolarizzare successivamente il deposito stesso in cancelleria, anche attraverso PEC.

In caso di malfunzionamenti, e/o di interruzioni o difetti involontari dei collegamenti, e di impossibilità di ripristino, il giudice dovrà rinviare l'udienza, facendo dare comunicazione alle parti del verbale d'udienza contenente il disposto rinvio.

Qualora l'udienza si svolga regolarmente, il giudice - al termine della stessa - inviterà i procuratori delle parti a dichiarare a verbale di aver partecipato effettivamente all'udienza, nel rispetto del contraddittorio e ad attestare che lo svolgimento dell'udienza stessa - mediante l'applicativo - è avvenuto regolarmente.

il giudice inviterà, altresì, le parti a dichiarare a verbale di aver regolarmente ricevuto gli atti e le relazioni trasmessi secondo le modalità di cui *supra*.

E' in ogni caso vietata alle parti la registrazione dell'udienza.

Le misure organizzative di cui ai precedenti punti di questo § 1.3.2, in ordine alle modalità di ascolto e di esame in sede di udienza civile innanzi al *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, si applicano (*mutatis mutandis*, e nei limiti di compatibilità derivanti dalla diversa natura dell'organo procedente e dell'attività di inchiesta, indagine e/o istruttoria svolta al di fuori dell'ambito di un'udienza processuale) anche alle attività del pubblico ministero della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, nell'ambito delle sue attività di inchiesta, indagine e/o istruttoria relative ai fascicoli civili in proprio carico, ai fini delle valutazioni, determinazioni, richieste e provvedimenti di competenza.

Per tutto il periodo di vigenza delle misure straordinarie di contenimento e contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19, i giudici onorari delegati dovranno assicurare il costante monitoraggio delle procedure in carico, provvedendo ad intrattenere periodici contatti con i servizi socio-sanitari e territoriali incaricati nonché con i responsabili delle strutture di accoglienza dei minori, anche per via telefonica e/o telematica, curando di segnalare prontamente al magistrato togato titolare del procedimento ogni notizia rilevante per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti a tutela.

Salvo che il giudice disponga diversamente, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020 (ex art. 83, comma 7-bis, del d.l. 17 marzo 2020, n. 20), gli incontri tra genitori e figli in



spazio neutro, ovvero alla presenza di operatori del servizio socio-assistenziale, disposti con provvedimento giudiziale, sono sostituiti con collegamenti da remoto che permettano la comunicazione audio e video tra il genitore, i figli e l'operatore specializzato, secondo le modalità individuate dal responsabile dei servizi socio-assistenziale e comunicate al giudice procedente. Nel caso in cui non sia possibile assicurare il collegamento da remoto gli incontri sono sospesi.

1.3.3. Deposito di provvedimenti.

Dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 è consentito – per l'eccezionale situazione di emergenza di cui nelle premesse del presente documento - ai magistrati del *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* di provvedere al deposito degli *atti urgenti* secondo le seguenti modalità e sequenza:

1.3.3.1. Per i procedimenti penali *de libertate* di competenza del G.I.P. e/o del G.U.P. (ex art. 299 c.p.p.), per tutte le richieste di convalida/proroga delle intercettazioni e, in generale, per tutti i procedimenti urgenti G.I.P. e/o G.U.P. che non richiedano celebrazione di udienza.

Per tali ipotesi, ricevuta la richiesta e/o l'istanza (depositata) determinante l'obbligo urgente di provvedere da parte del magistrato titolare del relativo procedimento, l'assistente/cancelliere/segretario di presidio, provvederà ad avvertire telefonicamente il magistrato della sopravvenienza e questi darà disposizioni in merito all'eventuale invio a mezza posta elettronica e comunque per le vie brevi, di copia informatica della richiesta e dei relativi allegati e dell'eventuale trasmissione al pubblico ministero di turno per i pareri di legge, ove la richiesta non provenga dal medesimo organo giudiziario; il magistrato invierà all'indirizzo di posta elettronica del dominio @giustizia.it del cancelliere/segretario/assistente di presidio nell'ufficio, a mezzo di posta elettronica esclusivamente per il tramite dello stesso dominio, la copia in formato *.pdf* del provvedimento emesso in remoto, preventivamente stampato e sottoscritto in originale, assicurandosi dell'effettiva ricezione da parte del destinatario.

Il cancelliere/segretario provvederà a stampare e depositare il provvedimento allegato alla *e-mail*, ad effettuare tutti gli adempimenti di competenza, inserendo il provvedimento nel fascicolo (o sotto-fascicolo) cartaceo.

Sarà cura del magistrato custodire l'originale del provvedimento emesso e consegnarlo alla cancelleria alla prima occasione utile per l'unione al fascicolo (o al sotto-fascicolo), che rilascerà attestazione, sul retro del provvedimento originale, della data dell'allegazione.

1.3.3.2. Per il deposito delle ordinanze cautelari del Tribunale del riesame o dell'appello, dopo la celebrazione dell'udienza ex artt. 309/310 c.p.p., e per i procedimenti *de libertate* del Tribunale dibattimentale o per quelli urgenti relativi alle modifiche dei programmi di sospensione del processo e messa alla prova degli imputati minorenni.

Per tali ipotesi, valgono le disposizioni sopra indicate (*sub* § 1.3.3.1) per il deposito dei provvedimenti da remoto.



g

1.3.3.3. Per i procedimenti civili urgenti, a seguito della sessione di camera di consiglio in video-conferenza (piattaforma *Microsoft Teams*) o teleconferenza, secondo la turnazione tabellare.

Per tali ipotesi, valgono le disposizioni sopra indicate per il deposito dei provvedimenti da remoto (*sub* § 1.3.3.1), con l'aggiunta che sarà cura del cancelliere/assistente di presidio procedere all'attività di conversione informatica, tramite *scanner*, e all'invio degli atti del fascicolo – per il tramite del dominio *giustizia* - al magistrato assegnatario del procedimento, secondo il progetto tabellare vigente.

2. Revisioni, modifiche e aggiornamenti del presente provvedimento.

2.1. Casi di revisione, aggiornamento e/o modificazione.

Il presente provvedimento organizzativo potrà essere rivisto, aggiornato e/o modificato per tenere conto di:

- eventuali sopravvenute esigenze di interesse o di ordine pubblico;
- eventuali modifiche del quadro normativo e/o amministrativo tenuto in considerazione all'atto dell'adozione del presente provvedimento;
- all'esito del processo di costante monitoraggio della sua fase applicativa, al fine di correggere eventuali criticità, ottimizzare i rendimenti e rimodulare il sistema e il ciclo dei processi di lavoro, di servizio, di utenza, e correlati, coinvolti nell'espletamento dell'attività istituzionale, e strumentale, di questi uffici giudiziari e nell'implementazione delle misure organizzative di cui al presente provvedimento.

2.2. Revisione, aggiornamento e/o modificazione su segnalazione degli stakeholders.

L'esigenza di revisioni, aggiornamenti e/o modifiche del presente provvedimento organizzativo, potrà trovare impulso, secondo la valutazione dei capi degli uffici giudiziari in intestazione, anche sulla base di eventuali segnalazioni che dovessero loro pervenire da parte degli uffici giudiziari, delle Autorità, degli Enti, degli uffici e degli altri soggetti coinvolti (*ut supra*) nel procedimento di adozione del presente provvedimento (cc.dd. *stakeholders*).

3. Disposizioni procedurali sulla pubblicazione, l'affissione e le comunicazioni del presente provvedimento organizzativo.

3.1. Disposizioni sull'iter del procedimento successivo all'adozione del presente provvedimento organizzativo.

In questo articolo 3 sono comprese disposizioni procedurali circa le fasi di pubblicazione, affissione e comunicazione del presente provvedimento organizzativo, con le finalità di assicurare la piena e massima pubblicità e conoscibilità del presente provvedimento, e portare il presente provvedimento organizzativo a conoscenza degli *stakeholders*, e cioè delle Autorità, Enti, uffici,



soggetti e Ditte specificamente interessate dai contenuti del presente documento (art. 3, §§ 2-3-4).

3.2. Pubblicazione su siti web istituzionali.

Il presente provvedimento organizzativo sarà inserito, nel suo testo completo, ed inclusi gli *Allegati*:

- nella *home page* del sito web del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, a cura del direttore amministrativo dr. Giuseppe Crucitta;
- nella *home page* del sito web della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, a cura del direttore amministrativo dr.ssa Maria Luisa Foti.

3.3. Affissione.

Il presente provvedimento organizzativo sarà, inoltre, affisso nel suo testo completo, ed inclusi gli *Allegati*, all'ingresso posto al piano terra dell'edificio sito in Via Marsala nr. 13 di Reggio Calabria, sede degli Uffici del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, con modalità e in posizione che lo rendano comodamente visibile ed accessibile per ogni visitatore all'atto stesso della richiesta di ingresso e /o dell'uscita dall'edificio in esame.

Saranno anche affissi, nello stesso luogo di cui al precedente comma di questo articolo 3.3, con modalità e in posizione che li rendano comodamente visibili ed accessibili per ogni visitatore all'atto stesso della richiesta di ingresso e /o dell'uscita dall'edificio in esame, i documenti di informazione di cui agli Allegati "A" e "B" del presente provvedimento.

3.4. Comunicazioni.

3.4.1. Destinatari, tempi e modalità delle comunicazioni.

Il presente provvedimento organizzativo sarà comunicato, per opportuna conoscenza, a cura della cancelleria del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria:

- al Consiglio Superiore della Magistratura;
- al Presidente della Corte di Appello di Reggio Calabria;
- al Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Reggio Calabria;
- al Garante per la Protezione dei dati personali;
- al Ministero della Giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi;
- al Ministero della Giustizia – Dipartimento per gli Affari di giustizia, mediante il caricamento del presente provvedimento (con allegati) nella apposita piattaforma on-line dedicata di cui ai §§ 2 – 3 – 4 di cui alla nota del Capo del Dipartimento per gli Affari di giustizia assunta a prot. m_dg.DAG.05/05/2020.0071544.U e recante "Emergenza epidemiologica da COVID-19 – Fase 2 – etc. RICHIESTA DI TRASMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI";
- al Prefetto di Reggio Calabria;
- al Consiglio giudiziario per il Distretto di Reggio Calabria;



- ai magistrati professionali e onorari in servizio presso gli uffici del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria;
- al Questore di Reggio Calabria;
- al Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria;
- al Comandante Provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria;
- ai Consigli degli Ordini degli Avvocati di Reggio Calabria, Palmi e Locri;
- alle RR.SS.UU. e alle Organizzazioni sindacali di categoria, legittimate nel vigente sistema delle relazioni sindacali per gli uffici del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria;
- al personale amministrativo in servizio negli uffici del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria;
- agli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria in servizio nella Sezione di Polizia Giudiziaria della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria;
- al medico competente e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza per gli Uffici del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria;
- al legale rappresentante delle imprese appaltatrici dei servizi di pulizia e dei servizi di vigilanza negli edifici del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, siti in Reggio Calabria, Via Marsala nr. 13.

3.4.2. Prova delle comunicazioni.

La cancelleria del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria conserverà la prova scritta delle comunicazioni di cui al precedente § 3.4.1, che trasmetterà tempestivamente in copia, ad ogni buon fine, alla segreteria della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

Reggio Calabria, li 08.05.2020

Il Presidente del Tribunale per i minorenni f.f.

Roberto Di Belle

Il Procuratore della Repubblica per i minorenni

IL SOST. PROC. DELLA REPUBBLICA /
PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI
(Dott. Angelo Gaglioti)



Angelo Gaglioti

ALLEGATI



Allegato A – Informativa da pubblicare mediante affissione.

Nei locali di via Marsala nr. 13, Reggio Calabria, sede degli Uffici del *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, all'ingresso sito al piano terra e nei luoghi maggiormente visibili, sarà consegnato e/o affisso il presente *documento*, che contiene informazioni, dirette a tutti i dipendenti e a chiunque richieda l'accesso all'edificio.

Si informano tutti i dipendenti e chiunque richieda l'accesso all'edificio che, su disposizioni delle Autorità:

- Essi hanno l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37,5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria;
- Essi devono avere la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in tale edificio, e di doverlo dichiarare tempestivamente, laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (sintomi di influenza, temperatura, provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus Covid-19 nei 14 giorni precedenti), in relazioni alle quali i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il medico di famiglia e l'Autorità Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- All'atto dell'ingresso, i visitatori esterni (non lavoratori dipendenti) che richiedano accesso all'edificio, verranno identificati e dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, su modulo che verrà loro contestualmente fornito (vds. successivo Allegato C), mediante la quale essi attestano, sotto la propria responsabilità, che nei 14 giorni precedenti:
 - o Non hanno avuto contatto con persone positive al virus Covid-19;
 - o Non provengono da zone a rischio, come tali definite secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero della Salute, dell'Autorità sanitaria;

Tale modulo conterrà anche l'informativa relativa alla *privacy* circa il trattamento dei dati personali implicato dal rilascio di tali dichiarazioni.

- Essi si impegnano a rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del datore di lavoro in caso di presenza e/o di insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, o comunque durante la presenza e/o la permanenza nell'edificio in esame, avendo cura di mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e del corpo, e di tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- Essi si impegnano ad informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro e/o (nel caso di visitatori esterni) il personale presente in questi Uffici, della presenza e/o dell'insorgenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, o comunque durante la presenza e/o la permanenza nell'edificio in esame, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.

Reggio Calabria, li .05.2020

Il Presidente del Tribunale per i minorenni f.f.
Dott. Roberto Di Bella

Il Procuratore della Repubblica per i minorenni f.f.
Dott. Angelo Gaglioti



Allegato B - Modulo di informativa sulla privacy (pubblicato mediante affissione nella postazione di accesso sito al piano terra, e in altri punti facilmente accessibili e visibili dell'edificio sito in Via Marsala nr. 13, di Reggio Calabria).

Informativa ex art. 13 D.lgs. 196/2003

Gentile Signore/a,

Desideriamo informarLa, all'atto della Sua richiesta di accesso all'edificio in cui hanno sede il *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, sito in *Via Marsala nr. 13, di Reggio Calabria*, che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali, in relazione al quale si fornisce la presente informativa, deriva dalla necessaria implementazione delle misure normative, amministrative e organizzate dirette a prevenire il rischio di contagio e/o diffusione del virus da Covid-19.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto, Le forniamo le seguenti informazioni:

1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione dell'emergenza Covid-19 sulla base della normativa nazionale / regionale.

I trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute.

I dati sanitari potranno essere trattati su richiesta delle Autorità, ad altri soggetti autorizzati, tra i quali, ad esempio, il Ministero della salute, l'Autorità sanitaria regionale, l'Azienda sanitaria provinciale o altri organi deputati per eventuali indagini epidemiologiche.

Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti di legge, come chiariti, nel contesto emergenziale da Covid-19, anche dal Comunicato stampa del Garante per la Protezione dei dati personali datato 02.03.2020 "*Coronavirus: Garante Privacy, o a iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati. Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni competenti*", e ha le seguenti finalità: gestione dell'emergenza Covid-19 sulla base della normativa nazionale / regionale.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale, salve successive disposizioni normative e/o amministrative che eventualmente richiedano modalità informatizzate.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in forza degli obblighi derivanti dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" del 24 aprile 2020, e dalla legislazione vigente (art. 2087 c.c.; D. lgs. nr. 81/2008; normativa emergenziale in ordine alla gestione del pericolo di diffusione del virus Covid-19) e dall'interesse pubblico rilevante alla prevenzione della diffusione del rischio di contagio Covid-19, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di accedere all'edificio.

4. I dati potranno essere comunicati, su richiesta delle Autorità, ad altri soggetti autorizzati, tra i quali, ad esempio, il *Ministero della salute, l'Autorità sanitaria regionale, l'Azienda sanitaria provinciale* o altri organi deputati per eventuali indagini epidemiologiche.

5. I titolari del trattamento sono i legali rappresentanti degli Uffici del *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*.

6. I responsabili del trattamento designati sono:



- per l'Ufficio del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il direttore amministrativo Dr. Giuseppe Crucitta;

- per l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il direttore amministrativo Dr.ssa Maria Luisa Foti.

Sui siti web istituzionali del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria saranno resi conoscibili eventuali aggiornamenti dell'elenco dei responsabili del trattamento.

8. Tempi di conservazione dei dati: sino al termine dello stato di emergenza Covid-19, e sino a indicazioni provenienti dalle Autorità competenti, tra i quali, ad esempio, il Ministero della salute, l'Autorità sanitaria regionale, l'Azienda sanitaria provinciale o altri organi deputati per eventuali indagini epidemiologiche.

9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo:

Decreto Legislativo n.196/2003,
Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a) dell'origine dei dati personali;
- b) delle finalità e modalità del trattamento;
- c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere:

- a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
- b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Reggio Calabria, li .05.2020

Il Presidente del Tribunale per i minorenni f.f.
Dott. Roberto Di Bella

Il Procuratore della Repubblica per i minorenni f.f.
Dott. Angelo Gaglioti



Allegato C – Modulo per le dichiarazioni da rilasciare all'atto della richiesta di ingresso all'edificio da parte di soggetti che non siano lavoratori dipendenti degli Uffici in intestazione (con annessa Informativa sulla privacy).

Al Responsabile del trattamento dei dati personali

(come individuato nell'informativa sul diritto alla privacy inclusa in questa dichiarazione).

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETÀ

(rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000)

Il/La sottoscritto/a _____ (cognome nome) nato/a a _____ (_____) [luogo, sigla Provincia]

il _____ (data), residente a _____ (_____) [Comune, sigla Provincia], indirizzo _____ (Via/Piazza e numero civico),

identificato/a a mezzo documento _____ (tipo, numero, Autorità e data di rilascio),

consapevole delle sanzioni penali e civili che derivano nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del DPR n. 445 del 28/12/2000,

all'atto della richiesta di accesso all'edificio in cui hanno sede il *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e la *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, sito in Via Marsala nr. 13, di Reggio Calabria*,

sotto la propria responsabilità DICHIARA che nei 14 giorni precedenti ad oggi:

- ☐ **Non ha avuto contatto con persone risultate positive al tampone per il virus Covid-19;**
- ☐ **Non proviene da zone a rischio, come tali definite secondo le indicazioni dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, del Ministero della Salute, dell'Autorità sanitaria;**

In fede, rilasciata in Reggio Calabria, li

Sig./Sig.ra. _____

Il suddetto dichiara, inoltre, di avere ricevuto la seguente informativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 ss. del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy):

“Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa, all'atto della Sua richiesta di accesso all'edificio in cui hanno sede il *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, sito in Via Marsala nr. 13, di Reggio Calabria*, che il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali.

Il trattamento dei dati personali, in relazione al quale si fornisce la presente informativa, deriva dalla necessaria implementazione delle misure normative, amministrative e organizzate dirette a prevenire il rischio di contagio e/o diffusione del virus da Covid-19.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.196/2003, pertanto. Le forniamo le seguenti informazioni:



1. I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione dell'emergenza Covid-19 sulla base della normativa nazionale / regionale. *Il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute.* I dati sanitari potranno essere trattati su richiesta delle Autorità, ad altri soggetti autorizzati, tra i quali, ad esempio, il Ministero della salute, l'Autorità sanitaria regionale, l'Azienda sanitaria provinciale o altri organi deputati per eventuali indagini epidemiologiche. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti di legge, come chiariti, nel contesto emergenziale da Covid-19, anche dal Comunicato stampa del Garante per la Protezione dei dati personali datato 02.03.2020 "Coronavirus: Garante Privacy, o a iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati. Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni competenti", e ha le seguenti finalità: gestione dell'emergenza Covid-19 sulla base della normativa nazionale / regionale.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale, salve successive disposizioni normative e/o amministrative che eventualmente richiedano modalità informatizzate.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in forza degli obblighi derivanti dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" del 24 aprile 2020, e dalla legislazione vigente (art. 2087 c.c.; D. lgs. nr. 81/2008; normativa emergenziale in ordine alla gestione del pericolo di diffusione del virus Covid-19) e dall'interesse pubblico rilevante alla prevenzione della diffusione del rischio di contagio Covid-19, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di accedere all'edificio.

4. I dati potranno essere comunicati, su richiesta delle Autorità, ad altri soggetti autorizzati, tra i quali, ad esempio, il Ministero della salute, l'Autorità sanitaria regionale, l'Azienda sanitaria provinciale o altri organi deputati per eventuali indagini epidemiologiche.

5. I titolari del trattamento sono i legali rappresentanti degli Uffici del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

6. I responsabili del trattamento designati sono: - per l'Ufficio del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il direttore amministrativo **Dr. Giuseppe Crucitta**; - per l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il direttore amministrativo **Dr.ssa Maria Luisa Foti**. - Sui siti web istituzionali del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria saranno resi conoscibili eventuali aggiornamenti dell'elenco dei responsabili del trattamento.

8. Tempi di conservazione dei dati: sino al termine dello stato di emergenza Covid-19, e sino a indicazioni provenienti dalle Autorità competenti, tra i quali, ad esempio, il Ministero della salute, l'Autorità sanitaria regionale, l'Azienda sanitaria provinciale o altri organi deputati per eventuali indagini epidemiologiche.

9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003, che per Sua comodità riproduciamo:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."



Allegato D - Modulo di verbale per il controllo della temperatura corporea >37.5° C (con annessa informativa sulla privacy).

Al Responsabile del trattamento dei dati personali

(come individuato nell'informativa sul diritto alla privacy inclusa in questa dichiarazione).

Io sottoscritto/a _____ (cognome nome)
nato/a a _____ (_____) [luogo, sigla Provincia]

nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e/o di polizia presso l'ingresso all'edificio in cui hanno sede il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, sito al piano terra, in Via Marsala nr. 13, di Reggio Calabria,

a mezzo del presente verbale, dichiaro a attestato, a ogni senso ed effetto di legge, che:

in data _____ alle ore _____

presso questo ingresso, si è presentato/a personalmente

il/la Sig./Sig.ra _____ (cognome nome)
nato/a a _____ (_____) [luogo, sigla Provincia]

il _____ (data), residente a _____ (_____)
[Comune, sigla Provincia], indirizzo _____ (Via/Piazza e numero civico)

identificato/a a mezzo documento _____ (tipo, numero, Autorità e data di rilascio),

richiedendo di avere accesso all'edificio;

conseguentemente, in ottemperanza alle indicazioni in tal senso ricevute da parte dell'Autorità sanitaria regionale, ho sottoposto il/la suddetto/a richiedente al controllo della temperatura corporea, mediante l'impiego degli strumenti forniti dalle Autorità competenti, e cioè _____ (indicare se mediante termo-scanner in dotazione, termometro laser in dotazione, o con altro mezzo – da specificare – in dotazione);

all'esito di tale controllo, la temperatura corporea del/della richiedente è risultata superiore ai 37,5° C;

pertanto, in ottemperanza alle disposizioni normative, amministrative, organizzative e sanitarie vigenti, sono state immediatamente adottate le seguenti misure precauzionali.

- **non** è stato consentito l'accesso del/della richiedente all'edificio;
- il/la richiedente è stato **momentaneamente isolato/a**, con modalità tali da garantire il rispetto della dignità e della *privacy* del richiedente e da evitare contatti tra tale persona e altri soggetti;
- al/alla richiedente è stata **fornita una mascherina**, con avviso dell'obbligo del/della richiedente di indossarla immediatamente;



- ho fornito al/alla richiedente, per iscritto, **l'informativa sul trattamento dei dati personali** implicato da tali operazioni (riportata in calce al presente verbale);
- ho chiesto al suddetto soggetto di sottoscrivere il presente verbale - che gli/le ho previamente sottoposto in esame - e di accusare ricevuta, mediante sottoscrizione in calce, del ricevimento dell'acclusa informativa sul diritto alla *privacy*.

Reggio Calabria, li _____ 2020, ore _____

Sig./Sig.ra _____ (soggetto richiedente l'accesso)

Sig./Sig.ra _____ (soggetto verbalizzante)

In caso di **rifiuto** e/o di **impedimento alla sottoscrizione** da parte del/della richiedente, il personale verbalizzante (una volta identificato/a il/la richiedente):

il sottoscritto verbalizzante dà atto, col relativo verbale, che il/la richiedente suddetto/a (barrare la casella appropriata, e completare l'attestazione):



è **impedito/a** alla sottoscrizione per la seguente ragione:



ha **rifiutato** la sottoscrizione;

(se necessario) ha motivato il rifiuto alla sottoscrizione, deducendo che:

Reggio Calabria, li _____ 2020, ore _____

Sig./Sig.ra _____ (soggetto verbalizzante)

Informativa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 ss. del D.Lgs. 196/2003 (Tutela della Privacy):

"Gentile Signore/a, Desideriamo informarLa, all'atto della Sua richiesta di accesso all'edificio in cui hanno sede il *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, sito in *Via Marsala nr. 13, di Reggio Calabria*, e del contestuale controllo della sua temperatura corporea, che il D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 ("*Codice in materia di protezione dei dati personali*") prevede la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali. Il trattamento dei dati personali, in relazione al quale si fornisce la presente informativa, deriva dalla necessaria implementazione delle misure normative, amministrative e organizzate dirette a prevenire il rischio di contagio e/o diffusione del virus da Covid-19.

Secondo la normativa indicata, tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n.196/2003, pertanto. Le forniamo le seguenti informazioni:

I.I dati da Lei forniti verranno trattati per le seguenti finalità: gestione dell'emergenza Covid-19 sulla base della normativa nazionale / regionale. *I trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute. I dati sanitari potranno essere trattati su richiesta delle Autorità, ad altri soggetti autorizzati, tra i quali.*



ad esempio, il Ministero della salute, l'Autorità sanitaria regionale, l'Azienda sanitaria provinciale o altri organi deputati per eventuali indagini epidemiologiche. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti di legge, come chiariti, nel contesto emergenziale da Covid-19, anche dal Comunicato stampa del Garante per la Protezione dei dati personali datato 02.03.2020 "Coronavirus: Garante Privacy, o a iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati. Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni competenti", e ha le seguenti finalità: gestione dell'emergenza Covid-19 sulla base della normativa nazionale / regionale.

2. Il trattamento sarà effettuato con le seguenti modalità: manuale, salve successive disposizioni normative e/o amministrative che eventualmente richiedano modalità informatizzate.

3. Il conferimento dei dati è obbligatorio in forza degli obblighi derivanti dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" del 24 aprile 2020, e dalla legislazione vigente (art. 2087 c.c.; D. lgs. nr. 81/2008; normativa emergenziale in ordine alla gestione del pericolo di diffusione del virus Covid-19) e dall'interesse pubblico rilevante alla prevenzione della diffusione del rischio di contagio Covid-19, e l'eventuale rifiuto di fornire tali dati comporta l'impossibilità di accedere all'edificio.

4. I dati potranno essere comunicati, su richiesta delle Autorità, ad altri soggetti autorizzati, tra i quali, ad esempio, il Ministero della salute, l'Autorità sanitaria regionale, l'Azienda sanitaria provinciale o altri organi deputati per eventuali indagini epidemiologiche.

5. I titolari del trattamento sono i legali rappresentanti degli Uffici del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria.

6. I responsabili del trattamento designati sono: - per l'Ufficio del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il direttore amministrativo Dr. Giuseppe Crucitta; - per l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il direttore amministrativo Dr.ssa Maria Luisa Foti. - Sui siti web istituzionali del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria saranno resi conoscibili eventuali aggiornamenti dell'elenco dei responsabili del trattamento.

8. Tempi di conservazione dei dati: sino al termine dello stato di emergenza Covid-19, e sino a indicazioni provenienti dalle Autorità competenti, tra i quali, ad esempio, il Ministero della salute, l'Autorità sanitaria regionale, l'Azienda sanitaria provinciale o altri organi deputati per eventuali indagini epidemiologiche.

9. In ogni momento potrà esercitare i Suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art. 7 del D.lgs. 196/2003, che per Sua comodità riproduciamo:

Decreto Legislativo n.196/2003, Art. 7 - Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti

1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2; e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

3. L'interessato ha diritto di ottenere: a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte: a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta; b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale."

Reggio Calabria, li

2020

Sig./Sig.ra _____ (soggetto richiedente l'accesso e sottoposto al controllo della temperatura corporea)



Allegato E - Provvedimento di designazione dei responsabili per il trattamento di dati personali (anche sensibili).



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

PROCURA DELLA PREPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE PER I MINORENNI DI REGGIO CALABRIA

Il *Presidente* f.f. Dott. Roberto Di Bella,
il *Procuratore della Repubblica* f.f. Dott. Angelo Gaglioti,

premesso che:

- È stato adottato in data 08.05.2020 il provvedimento congiunto recante “*Misure organizzative e linee guida per la trattazione dei procedimenti civili e penali minorili e per l’accesso del pubblico nei locali del Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Reggio Calabria applicabili a far data dal giorno 12.05.2020 e sino al termine di durata dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19*”;
- La necessaria implementazione delle misure organizzative, igienico-sanitarie, logistiche, giudiziarie e precauzionali di cui al suddetto provvedimento congiunto, rende indispensabile procedere ad operazioni di *trattamento di dati personali, anche sensibili*, in special modo di quelli implicati dalla realizzazione delle disposizioni in tema di ingresso all’edificio in cui siedono gli uffici giudiziari in intestazione, nonché in tema di dichiarazioni richieste contestualmente alla richiesta di ingresso all’edificio in esame e in tema di possibile controllo della temperatura corporea all’atto dell’accesso (si rinvia all’esame del testo, e degli allegati, del provvedimento congiunto di cui al precedente alinea);

e considerato che:

- Gli uffici giudiziari in intestazione, quali titolari dei trattamenti di dati personali di cui alla superiore premessa, devono provvedere alla designazione di idoneo personale di cancelleria e / o di segreteria, quali responsabili di tali trattamenti di dati personali;
- Appare opportuno individuare i designandi responsabili dei trattamenti di dati personali di cui sopra, nelle persone di dipendenti di questi uffici in possesso della qualifica di direttore amministrativo;

tutto quanto sopra premesso e considerato, che forma parte integrante ed essenziale del presente atto, congiuntamente:

DESIGNANO

Quali *responsabili dei trattamenti dei dati personali (anche sensibili)* di cui alle superiori “*Premesse*” e ai superiori “*Considerato*”:



- per l'Ufficio del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il direttore amministrativo Dr. Giuseppe Crucitta;
- per l'Ufficio della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, il direttore amministrativo Dr.ssa Maria Luisa Foti;

INFORMANO

ogni interessato/a, inoltre, che sui siti web istituzionali del Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria saranno resi conoscibili eventuali aggiornamenti dell'elenco dei responsabili del trattamento;

I suindicati responsabili dei trattamenti di dati personali circa le seguenti caratteristiche dei trattamenti stessi:

Il trattamento dei dati personali sarà posto in essere all'atto della richiesta di accesso all'edificio in cui hanno sede il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, sito in Via Marsala nr. 13, di Reggio Calabria, e del contestuale controllo della temperatura corporea del richiedente.

Il trattamento dei dati personali, in relazione al quale si fornisce la presente informativa, deriva dalla necessaria implementazione delle misure normative, amministrative e organizzate dirette a prevenire il rischio di contagio e/o diffusione del virus da Covid-19.

Tale trattamento sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

Finalità del trattamento: gestione dell'emergenza Covid-19 sulla base della normativa nazionale / regionale.

Dati personali trattati: il trattamento riguarderà anche dati personali rientranti nel novero dei dati "sensibili", vale a dire dati idonei a rivelare lo stato di salute. I dati sanitari potranno essere trattati su richiesta delle Autorità, ad altri soggetti autorizzati, tra i quali, ad esempio, il Ministero della salute, l'Autorità sanitaria regionale, l'Azienda sanitaria provinciale o altri organi deputati per eventuali indagini epidemiologiche. Il trattamento che sarà effettuato su tali dati sensibili, nei limiti di legge, come chiariti, nel contesto emergenziale da Covid-19, anche dal Comunicato stampa del Garante per la Protezione dei dati personali datato 02.03.2020 "Coronavirus: Garante Privacy, o a iniziative "fai da te" nella raccolta dei dati. Soggetti pubblici e privati devono attenersi alle indicazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni competenti", e ha le seguenti finalità: gestione dell'emergenza Covid-19 sulla base della normativa nazionale / regionale.

Modalità del trattamento: manuale, salve successive disposizioni normative e/o amministrative che eventualmente richiedano modalità informatizzate.

Natura del conferimento dei dati: obbligatorio in forza degli obblighi derivanti dal "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali" del 24 aprile 2020, e dalla legislazione vigente (vds.: art. 2087 c.c.; D. lgs. nr. 81/20028; normativa emergenziale in ordine alla gestione del pericolo di diffusione del virus Covid-19) e dall'interesse pubblico rilevante alla prevenzione della diffusione del rischio di contagio Covid-19;



Conseguenze dell'eventuale rifiuto di fornire tali dati: esso comporta l'impossibilità di accedere all'edificio.

I dati potranno essere comunicati, su richiesta delle Autorità, ad altri soggetti autorizzati, tra i quali, ad esempio, il *Ministero della salute*, l'*Autorità sanitaria regionale*, l'*Azienda sanitaria provinciale* o altri organi deputati per eventuali indagini epidemiologiche.

I titolari del trattamento sono i legali rappresentanti degli Uffici del *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*.

Incaricati del trattamento: i soggetti coinvolti nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e/o di polizia presso l'ingresso all'edificio in cui hanno sede il *Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria* e della *Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria*, sito al piano terra, in Via Marsala nr. 13, di Reggio Calabria

Tempi di conservazione dei dati: sino al termine dello stato di emergenza Covid-19, e sino a indicazioni provenienti dalle Autorità competenti, tra i quali, ad esempio, il Ministero della salute, l'Autorità sanitaria regionale, l'Azienda sanitaria provinciale o altri organi deputati per eventuali indagini epidemiologiche.

Si deve assicurare che, **in ogni momento, l'interessato potrà esercitare i Suoi diritti** nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del D.lgs.196/2003;

DISPONGONO

che i suindicati responsabili del trattamento dei dati personali in esame:

- prendano immediata e piena cognizione del provvedimento congiunto richiamato nelle superiori Premesse del presente atto;
- si attengano scrupolosamente alle indicazioni di cui al presente atto e al provvedimento congiunto di cui alle superiori *Premesse* del presente atto, nonché alle norme di legge e di regolamento, e alle disposizioni delle Autorità competenti sulle materie oggetto dei trattamenti di dati personali (anche sensibili) in questione;
- segnalino agli scriventi, con il mezzo più celere, non appena il caso dovesse emergere, ogni criticità applicativa e ogni altra circostanza, di fatto e/o di diritto, che sia rilevante ai fini dell'implementazione dei trattamenti di dati personali in esame, del provvedimento congiunto richiamato in *premessa*, anche ai fini dell'eventuale successivo aggiornamento e/o revisione dello stesso provvedimento congiunto, e/o della documentazione ad esso allegata (moduli e formulari).

Reggio Calabria, li .05.2020

Il Presidente del Tribunale per i minorenni f.f.
Dott. Roberto Di Bella

Il Procuratore della Repubblica per i minorenni f.f.
Dott. Angelo Gaglioti



Per presa conoscenza e per ricevuta copia.

Reggio Calabria, li .05.2020

Dr. Giuseppe Crucitta

Dr.ssa Maria Luisa Foti